




UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

OTTOBRE 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	7
SEZIONE SECONDA	20
SEZIONE TERZA	37
SEZIONE QUARTA	49
SEZIONE QUINTA	58
SEZIONE SESTA	69
SEZIONE SETTIMA	82
SEZIONE FERIALE	84

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 42603 del 13/07/2023** Cc. (dep. **18/10/2023**) Rv. **285213 - 01**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: PMT C/ EL KARTI OMAR - C.U.. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE LIVORNO, 23/05/2022

665017 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE - Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - Rifiuto del difensore di accettare la domiciliazione - Conseguenze - Notificazione dell'atto di citazione all'imputato ai sensi dell'art. 157 ed eventualmente dell'art. 159 cod. proc. pen. - Necessità - Notificazione al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione.

In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17096 del 2021 Rv. 281198 - 01, N. 32586 del 2022 Rv. 283566 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 27935 del 2019 Rv. 276214 - 01, N. 10358 del 2020 Rv. 278427 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22752 del 2021 Rv. 281315 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420 - 01

Sez. U, **Sentenza n. 42603 del 13/07/2023** Cc. (dep. **18/10/2023**) Rv. **285213 - 02**

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: PMT C/ EL KARTI OMAR - C.U.. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE LIVORNO, 23/05/2022

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Procedimento davanti al giudice di pace - Presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Nullità della notificazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Esclusione.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa. (In motivazione, la Corte ha rilevato che, diversamente, è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il

SEZIONI UNITE

provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 29 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30504 del 2010 Rv. 248476 - 01, N. 180 del 2011 Rv. 249433 - 01, N. 17706 del 2010 Rv. 247066 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28779 del 2018 Rv. 273059 - 01, N. 12595 del 2006 Rv. 234535 - 01, N. 5477 del 2010 Rv. 246056 - 01, N. 35189 del 2009 Rv. 244599 - 01, N. 4624 del 2005 Rv. 230932 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28807 del 2002 Rv. 221999 - 01

Sez. U, Sentenza n. 40797 del 22/06/2023 Cc. (dep. **06/10/2023**) Rv. **285144 - 01**

Presidente: **SARNO GIULIO**. *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO**. *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO**. *Imputato:* **FALLIMENTO LAVANDERIA GIGLIO SNC. P.M. FIMIANI PASQUALE**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PESCARA, 21/07/2022

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Reati tributari - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Avvio della procedura fallimentare - Effetto preclusivo - Esclusione.

L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 319, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5255 del 2023 Rv. 284068 - 01, N. 23907 del 2016 Rv. 266940 - 01, N. 864 del 2022 Rv. 282567 - 01, N. 3575 del 2022 Rv. 283761 - 01, N. 45574 del 2018 Rv. 273951 - 01 Rv. 273951 - 01 Rv. 273951 - 01, N. 37716 del 2022 Rv. 283938 - 01 Rv. 283938 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 11068 del 2022 Rv. 283763 - 01, N. 19682 del 2022 Rv. 283225 - 01, N. 47299 del 2021 Rv. 282618 - 01, N. 14766 del 2020 Rv. 279382 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 44958 del 2018 Rv. 273982 - 01, N. 28077 del 2017 Rv. 270333 - 01, N. 52060 del 2019 Rv. 277753 - 01, N. 7550 del 2019 Rv. 275129 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29951 del 2004 Rv. 228165 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45936 del 2019 Rv. 277257 - 01, N. 11170 del 2015 Rv. 263685 - 01, N. 26654 del 2008 Rv. 239924 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 41570 del 25/05/2023 Ud. (dep. **12/10/2023**) Rv. **285145 - 01**

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. Imputato: C. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 23/11/2020

594127 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Dolo specifico - Nozione di profitto - Vantaggio anche di natura non patrimoniale.

Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4144 del 2022 Rv. 282605 - 01, N. 40631 del 2012 Rv. 253593 - 01, N. 11225 del 2019 Rv. 275906 - 01, N. 47997 del 2009 Rv. 245742 - 01, N. 13842 del 2020 Rv. 278865 - 01, N. 19882 del 2012 Rv. 252679 - 01, N. 30 del 2013 Rv. 254372 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 26421 del 2022 Rv. 283531 - 01, N. 30073 del 2018 Rv. 273561 - 01, N. 40438 del 2019 Rv. 277319 - 01, N. 25821 del 2019 Rv. 276516 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 52117 del 2014 Rv. 261186 - 01

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 42683 del 28/09/2023** Cc. (dep. 19/10/2023) Rv. 285395 - 01

Presidente: **DI NICOLA VITO**. Estensore: **LIUNI TERESA**. Relatore: **LIUNI TERESA**.
Imputato: **CEESAY MASIREH**. P.M. **TAMPIERI LUCA**. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE BARI, 22/02/2023

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Sentenza di condanna in primo grado ritualmente impugnata - Atto non pervenuto per caso fortuito - Richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione - Riqualificazione come richiesta di accertamento della non esecutività della sentenza - Competenza del giudice dell'esecuzione.

In tema di esecuzione, la richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado ritualmente impugnata con atto non pervenuto per caso fortuito non imputabile all'imputato o al suo difensore, deve essere riqualificata come richiesta di accertamento della non esecutività della sentenza, di competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25556 del 2023 Rv. 284678 - 01, N. 39766 del 2011 Rv. 251927 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 42681 del 27/09/2023** Cc. (dep. 19/10/2023) Rv. 285394 - 01

Presidente: **SIANI VINCENZO**. Estensore: **RENOLDI CARLO**. Relatore: **RENOLDI CARLO**. Imputato: **PROSHKA AGIM (CUI 03FH3MX)**. P.M. **GIORGIO LIDIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE COMO, 04/05/2023

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Giudizio abbreviato - Ulteriore riduzione di pena prevista ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunciata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da

SEZIONE PRIMA

disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C, Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 16054 del 2023 Rv. 284545 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27004 del 2021 Rv. 281615 - 01, N. 19117 del 2018 Rv. 273441 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 40678 del 14/09/2023 Ud. (dep. **05/10/2023**) Rv. **285130 - 01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **GIAI BAUDISSARD FEDERICO.** *P.M.* **COCOMELLO ASSUNTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE IVREA, 14/09/2022

599003 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - APERTURA ABUSIVA DI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO - Organizzazione di un pubblico spettacolo senza l'osservanza delle prescrizioni a tutela della pubblica incolumità - Contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.

Integra la contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen. l'organizzazione di un pubblico spettacolo in violazione delle prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica, indicate dalla competente commissione tecnica di vigilanza, nel caso in cui le stesse siano state recepite e trasfuse nella licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 681, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 80

Massime precedenti Conformi: N. 46400 del 2013 Rv. 257301 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3128 del 2012 Rv. 251843 - 01, N. 25519 del 2005 Rv. 232108 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 40696 del 14/09/2023 Cc. (dep. **05/10/2023**) Rv. **285131 - 01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **BENDAQ ABEDL MAJID.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 30/01/2023

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione - Omessa notifica del decreto espulsivo al difensore del detenuto - Nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Sussistenza.

In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'interessato del decreto espulsivo, prevista dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 25 settembre 1998, n. 286, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, integra una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/09/1998 num. 286 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 6 com. 1 lett. C, Legge 21/02/2014 num. 10 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24733 del 2008 Rv. 240598 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 43523 del 28/06/2023 Cc. (dep. **26/10/2023**) Rv. **285396 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Imputato:* **COP VALTER.**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VICENZA, 27/01/2023

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in fase di esecuzione - Esclusione.

In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellati dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano al ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse nel giudizio di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 43723 del 2013 Rv. 258324 - 01, N. 46690 del 2023 Rv. 285342 - 01, N. 39166 del 2023 Rv. 285305 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 43528 del 28/06/2023 Cc. (dep. **26/10/2023**) Rv. **285204 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Imputato:* **MINISTERO DELL GIUSTIZIA.**

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 18/05/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Diritto alla cottura dei cibi - Previsione da parte dell'amministrazione penitenziaria di fasce orarie differenziate per i detenuti sottoposti a regime detentivo di cui all'art. 41-bis, ord pen. - Legittimità - Condizioni - Ragioni.

In tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d'istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie, a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 36 com. 1 lett. B, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 13 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 4030 del 2021 Rv. 280532 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 42172 del 23/06/2023 Cc. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285374 - 02**

SEZIONE PRIMA

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: PG C/ LA VALLE DOMENICO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 07/04/2022

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Provvedimento definitivo di revoca di misura patrimoniale ex art. 240-bis cod. pen. - Preclusione all'adozione di un provvedimento di confisca di prevenzione - Limiti.

La definitività del provvedimento di revoca, in sede penale, di una misura patrimoniale già disposta, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., impedisce, in mancanza di fatti nuovi, l'adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente a oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione si riferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti applicativi comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47983 del 2012 Rv. 254278 - 01, N. 18267 del 2014 Rv. 259453 - 01, N. 48173 del 2013 Rv. 257669 - 01, N. 51366 del 2018 Rv. 275879 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7072 del 2022 Rv. 283462 - 02

Sez. 1, Sentenza n. 42172 del 23/06/2023 Cc. (dep. 17/10/2023) Rv. 285374 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: PG C/ LA VALLE DOMENICO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 07/04/2022

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Misure di prevenzione patrimoniali - Art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU, in tema di accessibilità e prevedibilità, per "deficit" di determinatezza della previsione normativa che radica la pericolosità, nella parte in cui indica, quali destinatari di misura di prevenzione, i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, in quanto i possibili destinatari della misura possono comprendere che la condotta suscettibile di dar luogo all'affermazione di pericolosità soggettiva è riferita alla partecipazione a tal genere di consorterie o a quei comportamenti comunque funzionali, anche "ab externo", al raggiungimento degli scopi delle stesse.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 40275 del 21/06/2023** Ud. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285127 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: ELIDRISSY ABDELWAHED. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, GIUDICE DI PACE FIRENZE, 15/09/2022

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nello Stato - Sentenza di condanna all'espulsione in sostituzione della pena pecuniaria - Mezzo di impugnazione - Appello.

E' impugnabile con appello la sentenza del giudice di pace che, in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, abbia applicato la misura dell'espulsione, in sostituzione della pena pecuniaria. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, trasmettendo gli atti al tribunale competente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 62 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43956 del 2010 Rv. 249075 - 01, N. 52 del 2011 Rv. 249435 - 01, N. 49871 del 2015 Rv. 265417 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 40277 del 21/06/2023** Ud. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285372 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: NANNI PATRIZIA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE CHIETI, 14/11/2022

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Verità del fatto - Causa oggettiva di non punibilità di cui all'art. 596 cod. pen. - Dubbio o insufficienza di prova - Assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

In tema di diffamazione, non trova applicazione la formula assolutoria di cui all'art. 530, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla prova liberatoria di cui all'art. 596, comma quarto, cod. pen., che postula la piena dimostrazione dell'esistenza del fatto attribuito al diffamato e che non è riconducibile alle cause di giustificazione o alle cause soggettive di non punibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 27283 del 2007 Rv. 237253 - 01, N. 32256 del 2015 Rv. 264503 - 01, N. 5182 del 1998 Rv. 212063 - 01, N. 41414 del 2016 Rv. 267865 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40049 del 2008 Rv. 240814 - 01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 41552 del 13/06/2023** Ud. (dep. **12/10/2023**) Rv. **285373 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: BIANCHI MICHELE. Relatore: BIANCHI MICHELE. Imputato: BRUNO FRANCESCO. P.M. GAETA PIETRO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/03/2022

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Eccesso colposo - Proporzione tra offesa e difesa - Fattispecie.

In tema di legittima difesa, sussiste l'eccesso colposo nel caso in cui l'agente, minacciato da un pericolo attuale di un'offesa che, se non tempestivamente neutralizzata, sfocerebbe nella lesione del diritto, abbia difeso il bene oggetto della minaccia debordando, per errore determinato da colpa, dai limiti della necessaria proporzione tra difesa e offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'eccesso colposo in un caso in cui l'imputato aveva colpito ripetutamente con colpi di machete, anche al capo, l'aggressore, che, a sua volta, gli aveva sferrato un pugno al volto facendolo cadere a terra).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 55, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Conformi: N. 9463 del 2019 Rv. 275269 - 01, N. 30910 del 2018 Rv. 273731 - 01, N. 26172 del 2010 Rv. 247898 - 01, N. 8999 del 1997 Rv. 208474 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 41553 del 13/06/2023** Ud. (dep. **12/10/2023**) Rv. **285393 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: BIANCHI MICHELE. Relatore: BIANCHI MICHELE. Imputato: ANDONE MARIUS. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 06/10/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Richiesta di concordato in appello - Provvedimento di rigetto - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586

Massime precedenti Conformi: N. 17875 del 2022 Rv. 283464 - 01, N. 30624 del 2023 Rv. 284869 - 01 Rv. 284869 - 01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 28018 del 2023 Rv. 284806 - 01, N. 31556 del 2022 Rv. 283610 - 01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15505 del 2018 Rv. 272853 - 01, N. 8745 del 2020 Rv. 278527 - 01, N. 8605 del 2021 Rv. 280806 - 01, N. 22103 del 2022 Rv. 283165 - 01, N. 40139 del 2018 Rv. 273920 - 01, N. 30990 del 2018 Rv. 272969 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 41836 del 09/06/2023** Cc. (dep. **13/10/2023**) Rv. **285124 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: DI PAOLA SALVATORE. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

SEZIONE PRIMA

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 21/10/2022

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Incidente di esecuzione - Deduzione di questioni diverse non sollevate nel giudizio di merito - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale siano devolute questioni non prospettate con la richiesta originaria al giudice di merito, sulle quali quest'ultimo non sia stato chiamato a decidere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9 del 2000 Rv. 215976 - 01, N. 9780 del 2017 Rv. 269421 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 40033 del 06/06/2023 Ud. (dep. **03/10/2023**) Rv. **285371 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **D. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 20/09/2022

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Molestia o disturbo alle persone - Invio di messaggi mediante "instagram" o "facebook" - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l'invio di messaggi mediante le applicazioni "instagram" e "facebook", le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di "alert" o "preview", dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all'interazione immediata con il mittente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST., Costituzione art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 37974 del 2021 Rv. 282045 - 01, N. 36779 del 2011 Rv. 250807 - 01, N. 45315 del 2019 Rv. 277291 - 01, N. 24510 del 2010 Rv. 247558 - 01, N. 28959 del 2021 Rv. 281755 - 01, N. 7993 del 2021 Rv. 280495 - 01, N. 40716 del 2018 Rv. 274360 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 40070 del 05/06/2023 Cc. (dep. **03/10/2023**) Rv. **285129 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **CHIALINA LUCA (CUI 05EQYTE).** P.M. **LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PORDENONE, 24/01/2023

657042 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO - Determinazione della pena eseguibile - Scomputo del periodo di sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - Possibilità - Esclusione.

Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, in quanto l'obbligo giornaliero di firmare il registro delle presenze non determina alcuna limitazione della libertà personale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la diversità rispetto alla misura dell'obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare, assimilabile a quella degli arresti domiciliari).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6790 del 2017 Rv. 269161 - 01, N. 44502 del 2015 Rv. 265169 - 01, N. 37302 del 2021 Rv. 281908 - 01, N. 13718 del 2020 Rv. 278758 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 41364 del 25/05/2023 Cc. (dep. **11/10/2023**) Rv. **285392 - 01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **GIOVANE FRANCESCO.** (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE CALTANISSETTA, 09/12/2022

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Condannati in regime alternativo al carcere - Revoca di prestazioni assistenziali ex art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012 - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 137 del 2021 - Giudice dell'esecuzione - Verifica.

In tema di esecuzione, l'applicazione della sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali, ex art. 2, comma 58, legge 28 giugno 2012, n. 92, nei confronti dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione non è consentita, per effetto della sentenza n. 137 del 2021 della Corte costituzionale, nel caso in cui vengano a mancare i mezzi necessari per vivere.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 58 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 61 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4955 del 2013 Rv. 255012 - 01, N. 11581 del 2019 Rv. 275008 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 40045 del 24/05/2023 Cc. (dep. **03/10/2023**) Rv. **285054 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.** *Imputato:* **PICOZZI GERARDO.** P.M. **GUERRA MARIAEMANUELA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA VENEZIA, 06/07/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio ex art. 35-ter ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Sentenza delle Sezioni Unite "Commisso" - Mutamento giurisprudenziale favorevole - Insussistenza - Giudicato esecutivo - Preclusione - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., la decisione delle Sezioni Unite "Commisso", in punto di spazio detentivo minimo, non costituisce mutamento giurisprudenziale favorevole, idoneo a superare la preclusione determinata dalla definitività del provvedimento esecutivo, in quanto recepisce i criteri elaborati, in precedenza, dalla prevalente giurisprudenza in materia.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 52992 del 2016 Rv. 268655 - 01, N. 41211 del 2017 Rv. 271087 - 01, N. 12774 del 2022 Rv. 282850 - 01, N. 52819 del 2016 Rv. 268231 - 01, N. 13124 del 2017 Rv. 269514 - 01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6551 del 2021 Rv. 280433 - 01, N. 18288 del 2010 Rv. 246651 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 39846 del 23/05/2023 Ud. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285368 - 02**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: DI GIURO GAETANO - CAPPUCCIO DANIELE .. Relatore: DI GIURO GAETANO - CAPPUCCIO DANIELE .. Imputato: SALERNO ANTONINO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 19/01/2022

618001 SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Trasferimento fraudolento di beni o valori - Elusione di misure di prevenzione patrimoniale - Soggetti per i quali opera la presunzione di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto ex art. 2-ter l. 575 del 1965, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Reato - Configurabilità - Natura fraudolenta del trasferimento - Valutazione - Criteri.

In tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 2, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Cod. Pen. art. 512 bis

Massime precedenti Conformi: N. 4703 del 2013 Rv. 254528 - 01, N. 17064 del 2012 Rv. 253340 - 01, N. 49970 del 2015 Rv. 265408 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 40278 del 2016 Rv. 268200 - 01, N. 13915 del 2016 Rv. 266386 - 01, N. 7999 del 2017 Rv. 269545 - 01, N. 22568 del 2017 Rv. 270035 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 39846 del 23/05/2023 Ud. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285368 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: DI GIURO GAETANO - CAPPUCCIO DANIELE .. Relatore: DI GIURO GAETANO - CAPPUCCIO DANIELE .. Imputato: SALERNO ANTONINO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 19/01/2022

661089 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - AVVISI - TERMINI - Oggetto - Travisamento della prova - Deducibilità - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, l'ambito di deducibilità del vizio di motivazione riguarda anche altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, integrando il travisamento della prova ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o più specifici atti del giudizio e non il fatto nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/06/2006 num. 46 art. 8 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 38431 del 2018 Rv. 273911 - 01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 48050 del 2019 Rv. 277758 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 39875 del 03/05/2023 Cc. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285370 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: SEDETE MASSIMO. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE LECCE, 05/12/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Autorizzazione a visita o trattamenti sanitari di fiducia ex art. 11, comma dodicesimo, ord. pen. - Rigetto dell'istanza del detenuto - Impugnabilità - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ragioni.

In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto della richiesta del detenuto di essere ricoverato, a proprie spese, in una struttura sanitaria esterna per l'effettuazione, da parte di medici e tecnici di fiducia, di visite e trattamenti diagnostici o terapeutici indispensabili, urgenti e non praticabili all'interno della struttura carceraria è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute del predetto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 12 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 31032 del 2020 Rv. 279992 - 01, N. 32583 del 2022 Rv. 283620 - 01, N. 33129 del 2022 Rv. 283505 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023 Cc. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285369 - 01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: SALLAJ FLORIAN. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/09/2022

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine - Condizioni.

E' configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1534 del 2018 Rv. 271984 - 01, N. 23818 del 2020 Rv. 279430 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 40318 del 2013 Rv. 257253 - 01, N. 12639 del 2006 Rv. 234100 - 01, N. 8451 del 2009 Rv. 243199 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 54509 del 2018 Rv. 275334 - 02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 39836 del 19/04/2023** Ud. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285059 - 01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: PG. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 25/01/2022

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Estorsione - Commessa con minaccia "silente" da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso - Aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen. - Sussistenza - Aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso - Esclusione - Ragioni.

In tema di estorsione, nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., la cui configurabilità è correlata alla sola provenienza qualificata della condotta intimidatoria, ma non quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che postula un'ulteriore esternazione, funzionale alla semplificazione delle modalità commissive del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 com. 2, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6683 del 2023 Rv. 284392 - 01, N. 2907 del 2014 Rv. 258464 - 01, N. 26609 del 2011 Rv. 250752 - 01, N. 26399 del 2018 Rv. 273365 - 01, N. 44298 del 2019 Rv. 277182 - 01

Sez. 1, **Sentenza n. 41344 del 14/04/2023** Cc. (dep. **11/10/2023**) Rv. **285128 - 01**

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: CONDEMI DOMENICO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MESSINA, 07/09/2022

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Liberazione anticipata - Rigetto dell'istanza - Mancata impugnazione - Formazione del giudicato - Conseguenze.

In tema di liberazione anticipata, la mancata impugnazione dell'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza abbia respinto l'istanza determina la formazione del giudicato, sicché rimane precluso l'esame del comportamento nel periodo di detenzione oggetto della prima decisione, se il condannato presenta una nuova richiesta di riduzione della pena. (Conf.: n. 2419 del 1992, Rv. 191544-01).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Sez. 1, **Sentenza n. 41559 del 06/04/2023** Cc. (dep. **12/10/2023**) Rv. **285132 - 01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: ALFANO MICHELE. P.M. TASSONE KATE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SALERNO, 05/10/2022

657030 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - Termine per impugnare - Decorrenza diversa per imputato e difensore - Operatività del termine che scade per ultimo.

SEZIONE PRIMA

In tema di procedimento di sorveglianza, trova applicazione l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., sicché, nel caso in cui i termini per ricorrere decorrono in momenti diversi per l'imputato e per il suo difensore, opera, per entrambi, quello che scade per ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17630 del 2013 Rv. 255689 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31908 del 2023 Rv. 285016 - 01

Sez. 1, Sentenza n. 39832 del 17/03/2023 Ud. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285328 - 01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **LIUNI TERESA.** *Relatore:* **LIUNI TERESA.**

Imputato: **PICCOLI PAOLO. P.M. PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO TRIESTE, 11/06/2021

673042 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITA' - Prova scientifica - Diritto al contraddittorio - Tutela in tutte le fasi di formazione della prova - Necessità - Esame dibattimentale del perito - Necessaria partecipazione "reattiva" del medesimo alle operazioni peritali - Esclusione.

In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, con la conseguenza che i tecnici di parte: a) devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell'incarico e alla formulazione del quesito; b) devono essere posti in condizione di partecipare alle operazioni tecniche; c) ove la parte lo richieda, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento (o nell'incidente probatorio), senza che a tal fine sia necessario che la partecipazione dei medesimi allo svolgimento delle operazioni peritali sia stata "reattiva", in quanto caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche avverso il metodo utilizzato dal tecnico d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19134 del 2022 Rv. 283187 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 27928 del 2014 Rv. 261641 - 01, N. 12610 del 2010 Rv. 246725 - 01, N. 54492 del 2017 Rv. 271899 - 01, N. 35468 del 2003 Rv. 225810 - 01

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 42352 del 06/10/2023 Cc. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285141 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: CALDERONE MARIANO. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 16/03/2023

664027 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE - Decisione favorevole nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento - Valutabilità del fatto nuovo ai fini della revoca o modifica della misura - Limiti.

In tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20281 del 2016 Rv. 266889 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7784 del 2020 Rv. 278258 - 02, N. 54298 del 2016 Rv. 268634 - 01, N. 4948 del 2020 Rv. 278203 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 43846 del 29/09/2023 Ud. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285330 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: V. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 26/10/2022

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Cessazione della convivenza - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che a tale conclusione si perviene non già in virtù di una non consentita applicazione analogica dell'art. 572 cod. pen., ma perché la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 45400 del 2022 Rv. 284020 - 01, N. 33882 del 2014 Rv. 262078 - 01, N. 3570 del 1999 Rv. 213515 - 01, N. 10023 del 1996 Rv. 206399 - 01, N. 39331 del 2016 Rv. 267915 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 31390 del 2023 Rv. 285087 - 01, N. 38336 del 2022 Rv. 283939 - 01, N. 7259 del 2022 Rv. 283047 - 01, N. 15883 del 2022 Rv. 283436 - 01, N. 45095 del 2021 Rv. 282398 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 43849 del 29/09/2023** Ud. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285313 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: MAURO ANGELANTONIO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/01/2023

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Ricorso per cassazione - Motivo di ricorso con cui è dedotta la mancata riqualificazione nel delitto di furto di quello di ricettazione in origine contestato - Generica precedente deduzione della questione con l'atto di appello - Inammissibilità - Fattispecie.

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43532 del 2021 Rv. 282308 - 01, N. 20193 del 2017 Rv. 270120 - 01, N. 43427 del 2016 Rv. 267969 - 01

Sez. 2, **Sentenza n. 43839 del 29/09/2023** Ud. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285240 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: VOLANTI ANDREA C/ BARTOLINI MATTEO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annula ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/07/2022

594016 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - Condotta riparatoria successiva all'impossessamento del bene - Prova del dolo - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.

In tema di delitto di appropriazione indebita, la condotta riparatoria tenuta successivamente all'impossessamento del bene non assume rilevanza ai fini della prova della mancanza del dolo, salvo che l'intenzione di restituire il maltolto risulti, in maniera inequivocabile, al momento dell'abuso del possesso e sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15735 del 2020 Rv. 279225 - 01, N. 15167 del 2015 Rv. 263135 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 43790 del 29/09/2023 Cc. (dep. **30/10/2023**) Rv. **285312 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: AIELLI LUCIA. Relatore: AIELLI LUCIA. Imputato: PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 11/05/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Omessa notifica dell'avviso dell'udienza preliminare alle persone offese - Rinnovazione della notifica dell'avviso - Richiesta di restituzione nel termine per costituirsi parti civili - Rigetto - Abnormalità strutturale e funzionale del provvedimento - Sussistenza - Ragioni.

E' affetta da abnormalità strutturale e funzionale, in quanto adottata in carenza di potere ed idonea a determinare una situazione di incertezza in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio, l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, dopo aver disposto il rinnovo della notifica dell'avviso di fissazione di tale udienza, in precedenza omesso, alle persone offese, così rimettendole in termine per la costituzione di parte civile, abbia rigettato, all'udienza preliminare nuovamente fissata, la richiesta delle stesse di restituzione nel termine per la costituzione, non riconoscendo loro la qualifica di parti lese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 5 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37502 del 2022 Rv. 283552 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 42333 del 28/09/2023 Ud. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285301 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: DEL MASTRO GIUSEPPE. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 24/02/2022

659049 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE - Istanza di rinvio presentata dal difensore di fiducia - Omessa valutazione da parte del giudice - Nullità assoluta degli atti successivamente compiuti.

In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2850 del 1999 Rv. 212604 - 01, N. 42110 del 2009 Rv. 245127 - 01, N. 47213 del 2015 Rv. 265483 - 01, N. 10376 del 2008 Rv. 238926 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 47105 del 2008 Rv. 242257 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 41151 del 28/09/2023 Ud. (dep. **11/10/2023**) Rv. **285300 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: MEGA MAURIZIO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 19/01/2023

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione - Deducibilità della prescrizione a seguito di individuazione di una diversa data di consumazione del reato - Possibilità - Condizioni.

Il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Massime precedenti Conformi: N. 47744 del 2015 Rv. 265330 - 01, N. 46481 del 2014 Rv. 261525 - 01, N. 796 del 2006 Rv. 233322 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 42331 del 28/09/2023 Ud. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285329 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: HIGGON GARY LEON C/ TERRENO RUBEN. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO TORINO, 31/05/2022

677030 SENTENZA - NULLITA' - Mancanza di dispositivo su un capo di imputazione - Inesistenza della sentenza - Conseguenze - Fattispecie.

La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato è inesistente e il vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della parte civile e annullato la sentenza agli effetti civili sul rilievo che i giudici di primo e di secondo grado avevano omesso di statuire in relazione a un capo di imputazione, così determinando la definitività della sentenza agli effetti penali, in assenza di proposizione di ricorso da parte del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Massime precedenti Conformi: N. 39435 del 2017 Rv. 271710 - 01, N. 29427 del 2011 Rv. 251027 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33527 del 2019 Rv. 276591 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 40373 del 27/09/2023 Ud. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285254 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: PG C/ PANTANO RITA FRANCES. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 11/11/2022

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Ricorso in cassazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione nel merito del giudice di secondo grado - Decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni - Presenza della parte civile che non ha impugnato l'assoluzione - Operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a pronuncia assolutoria adottata dal giudice di secondo grado con la formula "perché il fatto non sussiste", nel caso in cui sia intervenuta, nelle more del giudizio di legittimità, la causa estintiva della prescrizione del reato, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non determina l'operatività dell'art. 578 cod. proc. pen. la mera presenza delle parti civili, che non abbiano impugnato la sentenza d'appello, atteso il contenuto assolutorio della sentenza di secondo grado, divenuto definitivo quanto alle questioni civili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608

Massime precedenti Conformi: N. 16029 del 2019 Rv. 275651 - 01, N. 23178 del 2016 Rv. 267940 - 01, N. 2209 del 2018 Rv. 272367 - 01, N. 16147 del 2014 Rv. 260121 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 40896 del 2012 Rv. 255004 - 01, N. 6534 del 2022 Rv. 282814 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244110 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 43366 del 22/09/2023 Cc. (dep. **26/10/2023**) Rv. **285340 - 01**

Presidente: RAGO GEPPIANO. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: PG C/ KHACHOUNI ABDELAZIZ. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/05/2022

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza predibattimentale di appello emessa "inaudita altera parte" - Improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato - Interesse ad impugnare del Procuratore Generale presso la Corte di appello - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa dal giudice di appello "inaudita altera parte", con cui sia stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 2022, ha affermato che, in tal caso, l'interesse ad impugnare sussiste solo per quest'ultimo, limitando la soppressione di un grado di giudizio l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 44417 del 2022 Rv. 283811 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28954 del 2017 Rv. 269809 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 43364 del 21/09/2023 Cc. (dep. **26/10/2023**) Rv. **285194 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: UGHEGHELE MICHAEL. P.M. TAMPIERI LUCA.
(Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 10/03/2023

594176 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - Concorso con il reato di resistenza a pubblico ufficiale - Sussistenza - Condizioni.

Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale nel caso in cui la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale sia strumentale anche al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza sia nota all'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 51576 del 2016 Rv. 269502 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21458 del 2019 Rv. 276543 - 01, N. 26435 del 2005 Rv. 232004 - 01, N. 9865 del 2021 Rv. 280688 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 43287 del 19/09/2023 Cc. (dep. **25/10/2023**) Rv. **285192 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: ZUPPA BIAGIO MAURIZIO C/ FONDRIESCHI LUCIANO. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 07/09/2022

661121 IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato - Prescrizione del reato sopravvenuta nel corso del giudizio di appello - Interpello dell'appellante in ordine all'interesse a coltivare l'impugnazione - Mancata manifestazione di interesse - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Il giudice di appello, in caso di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato sol perché l'appellante non abbia portato a conoscenza del giudice la persistenza del proprio interesse alla celebrazione del processo, limitandosi a comunicarlo alla cancelleria dalla quale era stato interpellato al riguardo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in un caso in cui l'appellante era stato interpellato, mediante PEC inviatagli dalla cancelleria, in ordine alla persistenza del proprio interesse all'impugnativa e, con lo stesso mezzo, aveva comunicato alla medesima cancelleria la persistenza di detto interesse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24469 del 2019 Rv. 276513 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19917 del 2021 Rv. 281179 - 01, N. 17054 del 2019 Rv. 275904 - 04, N. 6568 del 2022 Rv. 282689 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 43066 del 19/09/2023 Ud. (dep. **20/10/2023**) Rv. **285147 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: M. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 19/01/2023

594084 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITA' - Eccezioni oggettive - Reati commessi con violenza alle persone - Applicabilità al tentativo - Sussistenza - Fattispecie.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati. (Fattispecie in tema di tentata estorsione ai danni del padre dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32354 del 2013 Rv. 255982 - 01, N. 24643 del 2012 Rv. 252833 - 01, N. 28686 del 2010 Rv. 248031 - 01, N. 13694 del 2005 Rv. 231051 - 01, N. 53631 del 2016 Rv. 268712 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 43074 del 19/09/2023 Cc. (dep. **20/10/2023**) Rv. **285161 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: ANZALONE ENZA. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 01/02/2023

671055 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE - Condanna alle spese in favore della parte civile che non abbia presentato conclusioni - Legittimità - Ragioni.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione da parte di quest'ultima delle conclusioni, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull'azione civile, è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente, ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 11530 del 2009 Rv. 243597 - 01, N. 24177 del 2002 Rv. 222010 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 43339 del 15/09/2023 Ud. (dep. **26/10/2023**) Rv. **285193 - 01**

Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: GAROFALO DANIELE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 25/01/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Reati punibili a querela - Termine di prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Data del commesso reato.

Nei reati procedibili a querela, il termine di decorrenza della prescrizione va computato dalla data del commesso reato e non da quello di presentazione della querela.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6806 del 2013 Rv. 254499 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6251 del 2011 Rv. 249534 - 01, N. 15735 del 2020 Rv. 279225 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273552 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 42342 del 14/09/2023 Cc. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285304 - 01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: IMPERIALI LUCIANO. Relatore: IMPERIALI LUCIANO. Imputato: ZITO GIUSEPPE MARTINO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 25/01/2023

661006 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE - Mancata indicazione dell'ora della comparizione - Conseguenze - Nullità relativa - Ragioni.

Determina una nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, in quanto ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza, atteso che, ove non sia possibile desumere l'ora dal ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura della stessa stabilito in via generale dal dirigente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nullità conseguente alla mancata indicazione dell'ora di comparizione fosse sanata dalla presenza, nell'udienza camerale, del difensore, che, pur eccedendo l'irregolarità del decreto e dell'avviso di fissazione dell'udienza, aveva esercitato la difesa nel merito, senza chiedere termine a difesa, mentre l'imputato assente non aveva chiesto di presenziare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182

Massime precedenti Conformi: N. 13465 del 1998 Rv. 212376 - 01, N. 12516 del 2011 Rv. 249777 - 01, N. 6686 del 1999 Rv. 215025 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 40824 del 13/09/2023 Cc. (dep. **06/10/2023**) Rv. **285256 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: KARAJ ERMAL. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/04/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità che lo specifico mandato a impugnare contenga la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è esclusa l'applicabilità al ricorso per cassazione del disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui è stabilito che il prescritto specifico mandato a impugnare deve contenere "la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio", posto che nel giudizio di legittimità non è prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 33355 del 2023 Rv. 285021 - 01, N. 41858 del 2023 Rv. 285146 - 01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029 - 01, N. 22140 del 2023 Rv. 284645 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 42482 del 13/09/2023 Ud. (dep. **18/10/2023**) Rv. **285169 - 01**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: DI PAOLA SERGIO. Relatore: DI PAOLA SERGIO. Imputato: ALESSANDRO ALESSIO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 20/12/2022

594016 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE - Volontà dell'azienda di rientrare nel possesso del bene affidato al dipendente comunicata a mezzo raccomandata - Mancato ritiro della raccomandata presso l'ufficio postale - Prova della consapevolezza dell'imputato dell'obbligo di restituzione - Sufficienza - Esclusione - Ulteriori elementi - Necessità - Sussistenza.

In tema di appropriazione indebita, il mancato ritiro presso l'ufficio postale della raccomandata con cui l'azienda comunica la volontà di rientrare nel possesso del bene aziendale affidato al dipendente può costituire elemento di prova della consapevolezza dell'imputato dell'obbligo di restituzione, a condizione che ricorrano altri indici dimostrativi di tale conoscenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15735 del 2020 Rv. 279225 - 01, N. 48438 del 2004 Rv. 230354 - 01, N. 17901 del 2014 Rv. 259715 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 40824 del 13/09/2023 Cc. (dep. **06/10/2023**) Rv. **285256 - 02**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: KARAJ ERMAL. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 11/04/2023

SEZIONE SECONDA

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Processo in assenza - Specifico mandato per la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. - Successivo ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto del giudice di appello - Specifico mandato da rilasciare dopo la pronuncia del giudice di appello - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di rescissione del giudicato, il difensore che abbia depositato specifico mandato a impugnare, ex art. 581 comma 1-quater, cod. proc. pen., rilasciato dopo la sentenza di primo grado pronunciata in assenza dell'imputato, non è tenuto, nel proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia rigettato la richiesta di rescissione, a depositare un ulteriore mandato rilasciato dopo la pronuncia del giudice di secondo grado, posto che la finalità della citata disposizione, consistente nell'assicurare che l'impugnazione sia proposta solo quando l'imputato abbia effettiva conoscenza della sentenza pronunciata in sua assenza e che sussista la volontà di impugnarla, è realizzata con il deposito del solo specifico mandato a impugnare la sentenza pronunciata in assenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13236 del 2022 Rv. 283019 - 01, N. 14577 del 2023 Rv. 284460 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 40368 del 07/09/2023 Ud. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285100 - 01**

Presidente: **AGOSTINACCHIO LUIGI**. Estensore: **PELLEGRINO ANDREA**. Relatore: **PELLEGRINO ANDREA**. Imputato: **B. P.M. GARGIULO RAFFAELE**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 07/12/2022

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Reato abituale - Contestazione in relazione ad un periodo temporalmente delimitato - Fatti nuovi emersi in dibattimento - Contestazione - Necessità.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato di natura abituale, postula che le condotte che lo integrano siano contestate con riferimento a un periodo di tempo delimitato, sicché, se al dibattimento emergono fatti ulteriori, verificatisi oltre l'arco temporale indicato nell'imputazione, il pubblico ministero è tenuto alla loro formale contestazione, sia nel caso in cui integrino la fattispecie concreta contestata, sia in quello in cui costituiscano una serie autonoma, unificabile alla precedente sotto il vincolo della continuazione. (Conf.: n. 4636 del 1995, Rv. 201149-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13422 del 2016 Rv. 267270 - 01, N. 51212 del 2014 Rv. 261319 - 01, N. 15146 del 2014 Rv. 259677 - 01, N. 11290 del 2023 Rv. 284454 - 01, N. 56961 del 2017 Rv. 272200 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 41124 del 07/09/2023 Ud. (dep. **10/10/2023**) Rv. **285299 - 01**

Presidente: **AGOSTINACCHIO LUIGI**. Estensore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Relatore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Imputato: **CIANCI GIOVANNI**. P.M. **GARGIULO RAFFAELE**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 27/09/2022

659015 GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - TESTIMONI - Accertamenti tecnici delegati alla polizia giudiziaria ex art. 370 cod. proc. pen. -

SEZIONE SECONDA

Lista testi - Indicazione come testimone dell'agente di polizia giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti tecnici - Possibilità - Sussistenza.

In tema di prova testimoniale, la parte ottempera all'onere di cui all'art. 468 cod. proc. pen. indicando nella propria lista, in qualità di testimone e non di consulente tecnico, un ufficiale di polizia giudiziaria, compiutamente identificato nelle generalità e nell'ufficio di servizio, perché riferisca sugli accertamenti tecnici svolti, atteso che in tal modo emergono le circostanze su cui verterà l'esame, consentendo il più ampio contraddittorio, considerato che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370

Massime precedenti Vedi: N. 52872 del 2018 Rv. 275058 - 01, N. 7912 del 2022 Rv. 282915 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 43619 del 07/09/2023 Cc. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285195 - 01**

Presidente: **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Estensore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Relatore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Imputato:* **DE PIERRO IVAN.** *P.M.* **GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 14/12/2022

618031 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE - Rigetto della richiesta di revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 - Ricorso per cassazione proposto da difensore privo di procura speciale ad hoc - Ammissibilità - Esclusione.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione ex art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è necessario che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tal fine, non è sufficiente che il difensore abbia ottenuto la procura speciale per la proposizione dell'istanza di revocazione, ove non sia stato espressamente previsto che essa estenda i propri effetti anche al grado di giudizio rispetto al quale la richiesta è, di fatto, proposta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 18016 del 2019 Rv. 276080 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 41375 del 05/07/2023 Ud. (dep. **11/10/2023**) Rv. **285160 - 01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Relatore:* **FLORIT FRANCESCO.** *Imputato:* **DI MAIO VITTORIO.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 31/05/2022

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - Riconoscimento dell'imputato da parte della polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza - Prova atipica - Sussistenza - Testimonianza della polizia giudiziaria - Ammissibilità - Sussistenza.

Il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto. (In applicazione

SEZIONE SECONDA

di tale principio, la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto procedere all'esame diretto dei fotogrammi). (Vedi: n. 1545 del 08/10/1997, Rv. 209925-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 49758 del 2012 Rv. 253910 - 01, N. 37012 del 2019 Rv. 277635 - 01, N. 40731 del 2009 Rv. 245124 - 01, N. 15396 del 2008 Rv. 239638 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 43789 del 28/06/2023 Ud. (dep. **30/10/2023**) Rv. **285239 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **FLORIT FRANCESCO**. *Relatore:* **FLORIT FRANCESCO**. *Imputato:* **FARAONE PAOLO**. *P.M.* **MARINELLI FELICETTA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 20/12/2021

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Trasferimento del procedimento ad altra sede - Modifica dell'originaria contestazione attraverso la sola esclusione di un correo e dei relativi capi di imputazione - Rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Il trasferimento del processo ad altra sede, conseguente alla declinatoria di competenza del giudice, non impone la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se in precedenza ritualmente effettuata, nel caso in cui il pubblico ministero si sia limitato a escludere dalle originarie contestazioni un coimputato e i relativi capi di imputazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto avverso la decisione che aveva ritenuto corretto l'operato del pubblico ministero, che, senza procedere a nuove indagini o a contestare un ulteriore reato o ulteriori aggravanti, aveva esercitato l'azione penale per le originarie imputazioni, con esclusione di un correo e delle contestazioni allo stesso rivolte, non notificando un nuovo avviso di conclusioni delle indagini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48888 del 2022 Rv. 283872 - 01, N. 40931 del 2018 Rv. 273928 - 01, N. 10288 del 2019 Rv. 275634 - 01, N. 20765 del 2010 Rv. 247609 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 41705 del 28/06/2023 Ud. (dep. **13/10/2023**) Rv. **285110 - 01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **FLORIT FRANCESCO**. *Relatore:* **FLORIT FRANCESCO**. *Imputato:* **PARISI DAVIDE**. *P.M.* **MARINELLI FELICETTA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 28/11/2022

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Dichiarazioni spontanee dell'indagato - Utilizzabilità - Condizioni - Necessario inserimento in un atto sottoscritto dal dichiarante - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudice di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 12752 del 2019 Rv. 276176 - 01, N. 10685 del 2023 Rv. 284466 - 02, N. 14843 del 2021 Rv. 280880 - 01, N. 37676 del 2022 Rv. 283740 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 22962 del 2022 Rv. 283409 - 01, N. 33821 del 2014 Rv. 263219 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 35260 del 2020 Rv. 280224 - 02

Sez. 2, Sentenza n. 40457 del 07/06/2023 Ud. (dep. **05/10/2023**) Rv. **285101 - 01**

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Relatore:* **DI PAOLA SERGIO.** *Imputato:* **CARLONI MODESTI RICCARDO.** *P.M.* **PICARDI ANTONIETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 11/07/2022

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Oggetto della richiesta estorsiva coincidente con parte del provento del reato commesso in concorso con la vittima - Ingiustizia del profitto - Sussistenza - Danno - Sussistenza.

Integra il delitto di estorsione la condotta con la quale l'agente costringe, con minacce, il coimputato di un delitto di rapina precedentemente commesso a consegnargli parte del provento illecito, posto che la provenienza da una pregressa attività criminosa commessa in concorso dell'oggetto della richiesta non esclude né l'ingiustizia del profitto, né la sussistenza del danno per la persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32234 del 2020 Rv. 280173 - 01, N. 9880 del 2020 Rv. 278767 - 01, N. 27257 del 2007 Rv. 237211 - 01, N. 1672 del 2014 Rv. 258284 - 01, N. 46504 del 2018 Rv. 274080 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 40389 del 19/05/2023 Cc. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285255 - 01**

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **IMPERIALI LUCIANO.** *Relatore:* **IMPERIALI LUCIANO.** *Imputato:* **MENNILLO LUIGI.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 02/12/2021

594001 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE - Autoriciclaggio - Reato presupposto - Di minore gravità - Previsione di cui all'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen. - Circostanza attenuante ad effetto speciale - Sussistenza.

In tema di autoriciclaggio, la previsione di cui all'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen., nell'originaria formulazione di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, configura una circostanza attenuante ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, attraverso tale disposizione, il legislatore ha inteso prevedere una cornice edittale di particolare favore per i casi in cui il reato presupposto sia meno grave).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Legge 15/12/2014 num. 186 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 138 del 2022 Rv. 282730 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 41701 del 05/05/2023 Ud. (dep. **13/10/2023**) Rv. **285133 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: LONARDI ROTOLO MARCO. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO PALERMO, 24/09/2021

677030 SENTENZA - NULLITA' - Giudizio abbreviato condizionato - Sentenza adottata da giudice diverso da quello che ha assunto la prova testimoniale cui era condizionata la richiesta definitiva - Mancata rinnovazione della prova non richiesta dall'imputato in sede di discussione - Nullità della sentenza - Esclusione.

In tema di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di una prova testimoniale, ove la sentenza sia deliberata da un giudice diverso da quello che ha assunto la prova a cui era stata condizionata la richiesta definitiva, la mancata rinnovazione dell'atto istruttorio, non richiesta dalla parte al momento della discussione, non determina la nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 847 del 2021 Rv. 280110 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754 - 02

Sez. 2, Sentenza n. 40314 del 03/05/2023 Ud. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285253 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: VERGA GIOVANNA. Relatore: VERGA GIOVANNA. Imputato: BORRINI ALESSANDRO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 14/02/2022

609035 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA' - Reato continuato - Riferimento al danno complessivamente cagionato all'unica persona offesa dalla somma delle singole violazioni - Necessità.

In tema di reato continuato, valendo il principio di unitarietà in mancanza di tassative esclusioni, la valutazione della sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere effettuata con riferimento, non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo, causato alla stessa, dalla somma delle violazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Conformi: N. 2201 del 2014 Rv. 258477 - 01, N. 45505 del 2015 Rv. 265541 - 01, N. 45504 del 2015 Rv. 265557 - 01, N. 25030 del 2022 Rv. 283554 - 01, N. 49086 del 2012 Rv. 253961 - 01, N. 28598 del 2017 Rv. 270244 - 01, N. 34525 del 2021 Rv. 281866 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 50792 del 2019 Rv. 277627 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3286 del 2009 Rv. 241755 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 40079 del 17/01/2023 Ud. (dep. **03/10/2023**) Rv. **285218 - 01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: DEMERAC TOMISLAV. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO ROMA, 23/03/2022

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Continuazione tra delitti e contravvenzioni - Criterio unitario di computo - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, nella misura unitaria di un terzo prevista per i delitti, essendo la pena del reato continuato parametrata su quella stabilita per il delitto in applicazione della regola del cumulo delle pene concorrenti ex art. 76 cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48834 del 2022 Rv. 284076 - 01, N. 41755 del 2021 Rv. 282670 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14068 del 2019 Rv. 275772 - 01, N. 39087 del 2019 Rv. 276869 - 01, N. 33454 del 2023 Rv. 285023 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6510 del 2021 Rv. 280946 - 01, N. 24897 del 2021 Rv. 281488 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7578 del 2021 Rv. 280539 - 01

Sez. 2, Sentenza n. 43848 del 29/09/2023 Ud. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285412 - 02**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: D. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI BARI, 03/03/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Omessa formulazione, da parte del giudice, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - Deducibilità, in sede di impugnazione, da parte del difensore - Condizioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 43263 del 2023 Rv. 285358 - 01, N. 30767 del 2023 Rv. 284978 - 01, N. 43960 del 2023 Rv. 285307 - 01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 43848 del 29/09/2023** Ud. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285412 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: D. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI BARI, 03/03/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Omessa formulazione, da parte del giudice, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 30767 del 2023 Rv. 284978 - 01, N. 43263 del 2023 Rv. 285358 - 01, N. 43960 del 2023 Rv. 285307 - 01

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 43835 del 12/10/2023 Cc. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285332 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: C. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 08/05/2023

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato – Proposto dal procuratore speciale dell'imputato – Applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Esclusione – Ragioni.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell'imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 12536 del 2019 Rv. 276377 - 01, N. 1784 del 2012 Rv. 251712 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 698 del 2020 Rv. 277470 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 43235 del 11/10/2023 Ud. (dep. **24/10/2023**) Rv. **285287 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: NOVIELLO GIUSEPPE. Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE. Imputato: ESTERO ROBERTO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 22/11/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Confisca – Possibilità - Sussistenza - Condizioni - Intervenuto accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi del reato in base a prove acquisite prima prescrizione - Sufficienza.

In tema di lottizzazione abusiva, l'intervenuta prescrizione non impedisce che sia disposta la confisca nel caso in cui risultino accertati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base di prove acquisite prima del maturare della causa estintiva, pur se non coincidenti con il complesso delle prove originariamente ammesse dal giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42235 del 2023 Rv. 285165 - 01, N. 5816 del 2022 Rv. 282833 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870 - 02 Rv. 278870 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 42243 del 14/09/2023 Ud. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285167 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: CARENZA PAOLO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 13/02/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Installazione di barriere in cemento del tipo "new jersey" - Applicabilità del regime degli arredi delle aree pertinenziali - Esclusione - Permesso di costruire - Necessità - Contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati edilizi, non rientra nella categoria degli interventi di edilizia libera, di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, l'installazione di barriere in cemento del tipo "new jersey", non avendo le stesse natura di elementi di arredo, sicché tale condotta, se posta in essere in assenza del permesso di costruire, integra la contravvenzione di cui all'art. 44, d.P.R. citato, in quanto comporta una stabile alterazione dell'assetto urbanistico dell'area di riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6 com. 1 lett. E , DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. E.1

Massime precedenti Vedi: N. 54692 del 2018 Rv. 274210 - 01, N. 21988 del 2016 Rv. 267032 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 42236 del 14/09/2023 Ud. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285166 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: DALL'O VITTORIA. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 13/12/2022

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Amministratore di società estraneo alla gestione dell'azienda - Omesso controllo sull'attività gestoria svolta dall'amministratore di fatto - Configurabilità del reato - Ragioni.

Risponde della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti posta in essere dall'amministratore di fatto di una società anche il suo amministratore di diritto nel caso in cui abbia omesso, sia pur per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, attesa la natura anche colposa del reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 156 art. 256 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 156 art. 256 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 25313 del 2015 Rv. 263839 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 42235 del 14/09/2023 Ud. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285165 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: GARGANO MARIA GIUSEPPA. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 15/11/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Contravvenzione di lottizzazione abusiva - Confisca - Acquisizione in contraddittorio delle prove dell'esistenza degli elementi oggettivo e soggettivo antecedentemente al maturare della prescrizione - Sentenza di primo grado che non dispone la confisca e non motiva sul punto - Accertamento svolto dal giudice di appello in base agli elementi

SEZIONE TERZA

già acquisiti - Assenza di ulteriore attività istruttoria - Legittimità della confisca - Sussistenza - Ragioni.

In tema di lottizzazione abusiva, è legittima la confisca disposta dal giudice di appello con sentenza che, riformando la decisione assolutoria del primo giudice priva di motivazione sul punto, accerti la sussistenza del reato, pur dichiarandone la prescrizione, in base a una diversa valutazione delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite in primo grado, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando l'incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, stante il divieto di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Vedi: N. 5816 del 2022 Rv. 282833 - 01, N. 31182 del 2020 Rv. 280773 - 01, N. 21910 del 2022 Rv. 283325 - 02, N. 15310 del 2021 Rv. 281728 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13539 del 2020 Rv. 278870 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 41602 del 14/09/2023 Cc. (dep. **13/10/2023**) Rv. **285163 - 01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: TESTA CARLO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 19/04/2023

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. - Pesca di oloturie e di ricci di mare in violazione delle disposizioni di legge - Configurabilità del reato - Condizioni.

Integra il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. la pesca di oloturie e di ricci di mare effettuata in violazione di disposizioni legislative o regolamentari poste a tutela dell'ambiente marino, che abbia provocato un notevole grado di compromissione, tale da poter assurgere a vero e proprio deterioramento delle popolazioni e da determinare un significativo squilibrio dell'ecosistema e della biodiversità correlata ai fondali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 452 bis, DM min. PAF 12/01/1995 art. 2, DM min. PAF 12/01/1995 art. 3, DM min. PAF 12/01/1995 art. 4, Decreto Legisl. 09/01/2012 num. 4 art. 7, Decreto Legisl. 09/01/2012 num. 4 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 9079 del 2020 Rv. 278419 - 01, N. 17400 del 2023 Rv. 284557 - 01, N. 28732 del 2018 Rv. 273565 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 41586 del 13/09/2023 Ud. (dep. **13/10/2023**) Rv. **285149 - 01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: VALENTINO VINCENZO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 10/12/2021

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Detenzione di semi di marijuana - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE TERZA

La detenzione di semi di marijuana è condotta penalmente irrilevante, posto che, con riferimento alla cannabis, rientrano nella tabella II, allegata al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, solo le foglie, le infiorescenze, l'olio e la resina, ma non i semi.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 41607 del 2013 Rv. 256802 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28605 del 2008 Rv. 239921 - 01, N. 12348 del 2020 Rv. 278624 - 01, N. 30475 del 2019 Rv. 275956 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 42232 del 13/09/2023 Ud. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285164 - 01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.**
Imputato: **S. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 01/12/2021

665037 NOTIFICAZIONI - CONSEGnatARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE - Decreto di citazione a giudizio in appello - Notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. - Ad uno solo dei due difensori nominati - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.

E' legittima la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello eseguita, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto ad uno solo dei suoi due difensori, non sussistendo un diritto dell'interessato ad una duplice notificazione dell'unico atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24573 del 2012 Rv. 253092 - 01, N. 6934 del 2012 Rv. 252038 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30071 del 2012 Rv. 253238 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 41899 del 13/09/2023 Cc. (dep. **16/10/2023**) Rv. **285286 - 01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **SEMERARO LUCA.** *Relatore:* **SEMERARO LUCA.**
Imputato: **DANIELE GIOVANNI. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE CATANZARO, 13/03/2023

621000 SPORT - Misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive - Provvedimento del questore nei confronti del recidivo - DASPO con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia di cui all'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989 - Convalida del giudice per le indagini preliminari - Valutazione sulla pericolosità del soggetto - Necessità - Persistenza.

In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il disposto dell'art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono, emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convalida dal valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, onde

SEZIONE TERZA

verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28067 del 2017 Rv. 270329 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3740 del 2021 Rv. 281321 - 01, N. 1343 del 2022 Rv. 282636 - 01, N. 17753 del 2018 Rv. 272778 - 01, N. 23514 del 2020 Rv. 279823 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 43569 del 13/09/2023 Ud. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285315 - 02**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: GIARE' SERGIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 27/05/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Causa speciale di non punibilità per i reati tributari - Ambito di applicabilità - Estensione anche ai contribuenti che non abbiano estinto il debito tributario nei tempi e con le modalità ivi fissate - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023 - Manifesta infondatezza.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce la causa speciale di non punibilità ai soli contribuenti che abbiano estinto il debito tributario prima della pronuncia della sentenza di appello, nei termini e con le modalità fissate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire per quali periodi fiscali e a quali condizioni possa darsi rilevanza al pagamento del debito tributario ai fini di esclusione della punibilità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 153 PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 154 PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 166 PENDENTE, Decreto Legge 30/03/2023 num. 34 art. 23, Legge 26/05/2023 num. 56 art. 1

Sez. 3, Sentenza n. 43569 del 13/09/2023 Ud. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285315 - 01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GAI EMANUELA. Relatore: GAI EMANUELA. Imputato: GIARE' SERGIO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 27/05/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Causa speciale di non punibilità introdotta dall'art. 23 d.l. n. 34 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023 - Natura giuridica - Rapporti con la causa generale di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 - Applicazione nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione - Condizioni.

In tema di reati tributari, la causa speciale di non punibilità introdotta dall'art. 23 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, affiancandosi, ma non sostituendosi a quella generale di cui all'art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, né estendendone l'applicabilità, non può trovare applicazione nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, nel caso in cui difettino gli specifici presupposti per la sua applicazione.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 153 PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 154 PENDENTE, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 166 PENDENTE, Decreto Legge 30/03/2023 num. 34 art. 23, Legge 26/05/2023 num. 56 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8521 del 2019 Rv. 275010 - 01, N. 5288 del 2020 Rv. 278397 - 01, N. 17806 del 2020 Rv. 279426 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 43273 del 07/07/2023 Cc. (dep. **25/10/2023**) Rv. **285288 - 01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Relatore:* **REYNAUD GIANNI FILIPPO.** *Imputato:* **GIANNICOLA MAURIZIO. P.M. TOCCI STEFANO.** (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE LECCE, 25/01/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Applicabilità del disposto di cui all'art. 322-ter cod. pen. - Sussistenza - Conseguenze - Bilanciamento di circostanze in termini di prevalenza di quelle attenuanti - Rilevanza - Esclusione.

In tema di confisca per equivalente disposta, ex art. 640-quater cod. pen., in relazione al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., l'affermata applicabilità della previsione dell'art. 322-ter cod. pen. non può essere intesa come afferente al trattamento sanzionatorio edittale suscettibile di elisione nel caso di bilanciamento in termini di prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, atteso che il disposto dell'art. 69, comma secondo, cod. pen. si limita a escludere che, in tal caso, possa tenersi conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti, sancendo che debba farsi luogo alle sole diminuzioni previste per le attenuanti, senza null'altro prevedere relativamente a diversi effetti penali conseguenti al riconoscimento dell'ipotesi delittuosa aggravata, che, pertanto, continuano a dispiegarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 com. 2, Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 com. 1, Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 640 quater

Massime precedenti Vedi: N. 31229 del 2014 Rv. 260368 - 01, N. 28921 del 2020 Rv. 279675 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 41594 del 06/07/2023 Cc. (dep. **13/10/2023**) Rv. **285114 - 01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **DI STASI ANTONELLA.** *Relatore:* **DI STASI ANTONELLA.** *Imputato:* **GUP C/O TRIBUNALE DI SCIACCA. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SCIACCA, 23/02/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Natura e ratio dell'istituto - Potere discrezionale del giudice - Contenuto.

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", in ragione della natura anticipatoria dell'istituto e della sua finalità di prevenzione dei conflitti di competenza, è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a compiere una preliminare deliberazione sulla "serietà della questione".

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 31809 del 2023 Rv. 285089 - 01, N. 20612 del 2023 Rv. 284720 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 41887 del 30/06/2023 Ud. (dep. **16/10/2023**) Rv. **285257 - 01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.**
Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **A. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.**
(Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 05/05/2022

603099 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE - Dichiarazioni rese a terzi dalla vittima del delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen., minore degli anni dieci all'epoca dei fatti - Elementi di valutazione - Indicazione.

In tema di dichiarazioni accusatorie rese a terzi dalla vittima del delitto di atti sessuali con minorenni, di età inferiore a dieci anni all'epoca dei fatti, costituiscono utili strumenti di valutazione per controllare che il dichiarante non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative la ricostruzione della genesi della notizia di reato, le reazioni emotive, le domande degli adulti coinvolti e le ragioni dell'eventuale amplificazione nel tempo della narrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 609 quater com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24248 del 2010 Rv. 247285 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36351 del 2015 Rv. 264738 - 01, N. 5433 del 2023 Rv. 284136 - 01, N. 189 del 2021 Rv. 280824 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 43571 del 13/06/2023 Cc. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285220 - 01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.**
Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **BORGATO FRANCOIS. P.M. MARINELLI FELICETTA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 10/02/2023

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Riesame - Rigetto dell'impugnazione - Accoglimento di un motivo in assenza di pronuncia di annullamento, pur se parziale - Condanna dell'indagato alle spese della procedura - Sussistenza - Fattispecie.

La condanna dell'indagato alle spese del procedimento di riesame di una misura cautelare va esclusa solo in caso di accoglimento della richiesta, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata, pur se limitatamente ad uno o ad alcuni capi della contestazione, e non allorché l'accoglimento di un motivo, esplicitato nella motivazione del provvedimento, non comporti una pronuncia di annullamento, anche se parziale. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva escluso l'esistenza dei soli pericoli di fuga e di inquinamento probatorio, ritenendo sussistenti le altre esigenze cautelari, con conseguente dispositivo di rigetto del ricorso e di condanna alle spese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 6745 del 2018 Rv. 272581 - 01, N. 26243 del 2015 Rv. 264399 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6402 del 1997 Rv. 207947 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 41872 del 09/06/2023 Ud. (dep. **16/10/2023**) Rv. **285222 - 02**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.**
Imputato: **TUMMOLO LILIANA MARIA. P.M. TOCCI STEFANO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 06/05/2022

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Opere pertinenziali - Realizzate in zona sismica - Obbligo di tempestiva denuncia dei lavori allo sportello unico - Sussistenza.

La realizzazione di opere pertinenziali, costituite da manufatti in muratura, richiede, ove le stesse insistano in zona sismica, l'adempimento dell'obbligo di tempestiva denuncia dei lavori allo sportello unico. (Conf.: n. 11328 del 1995, Rv. 202972-01 e n. 7353 del 1995, Rv. 202079-01).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 93, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 95

Sez. 3, Sentenza n. 41873 del 09/06/2023 Ud. (dep. **16/10/2023**) Rv. **285219 - 02**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **ACETO ALDO.** *Relatore:* **ACETO ALDO.**
Imputato: **MILOKANOVIC DENIS. P.M. TOCCI STEFANO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 04/02/2022

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Contravvenzioni antinfortunistiche - Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'organo di vigilanza in materia di lavoro - Notifica regolarmente effettuata - Ignoranza del provvedimento - Irrilevanza.

In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, risponde del reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella formulazione antecedente la sua novellazione ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il datore di lavoro al quale sia stato regolarmente notificato, presso il luogo di residenza, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale disposta dall'organo di vigilanza e che non l'abbia successivamente ritirato presso l'ufficio postale, non potendo lo stesso addurre l'ignoranza del menzionato provvedimento, posto che l'essersi sottratto alla sua conoscenza costituisce atteggiamento non incolpevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 14 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 14 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 13 com. 1 lett. D, Legge 17/12/2021 num. 215 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30176 del 2017 Rv. 270426 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 41873 del 09/06/2023 Ud. (dep. **16/10/2023**) Rv. **285219 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: MILOKANOVIC DENIS. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRIESTE, 04/02/2022

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'organo di vigilanza in materia di lavoro - Reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. n. 81 del 2008, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 - Configurabilità - Ragioni.

In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, sussiste il reato di cui all'art. 14, comma 10, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella formulazione antecedente la sua novellazione ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nel caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dal competente organo di vigilanza, che è immediatamente efficace per la sua natura sanzionatoria correlata alla limitazione della sfera giuridica del destinatario ed è altresì dotato di esecutorietà, presupponendo un obbligo di "facere" nei confronti della pubblica amministrazione suscettibile di essere portato ad esecuzione coattivamente, senza la previa verifica giurisdizionale della pretesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 14 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 14 com. 10 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 13 com. 1 lett. D, Legge 17/12/2021 num. 215 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27534 del 2019 Rv. 276232 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 41872 del 09/06/2023 Ud. (dep. **16/10/2023**) Rv. **285222 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO.
Imputato: TUMMOLO LILIANA MARIA. P.M. TOCCI STEFANO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 06/05/2022

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione o rinvio del dibattimento - Richiesta di audizione del testimone "de relato" - Effetto sospensivo della prescrizione - Esclusione - Ragioni.

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento, disposti dal giudice in accoglimento della richiesta di audizione del testimone "de relato", non determina la sospensione del relativo termine, posto che con tale richiesta la parte esercita la legittima facoltà processuale istruttoria prevista dall'art. 195, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23179 del 2020 Rv. 279861 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1021 del 2002 Rv. 220509 - 01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 41589 del 16/05/2023 Cc. (dep. 13/10/2023) Rv. 285168 - 01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: CASTELFER S.R.L IN PERSONA DEL LEG. RAPPR. BIZIOLI MARIO. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 20/12/2022

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro di somme di denaro presso una banca - Denaro affluito sul conto corrente dopo l'esecuzione della misura - Ablazione - Legittimità - Ragioni.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima l'apprensione di somme di denaro confluite su un conto corrente bancario dopo l'esecuzione della misura, in quanto anch'esse costituiscono profitto del reato, a nulla rilevando che siano state corrisposte o siano entrate nella disponibilità dell'avente diritto in un momento successivo rispetto alla materiale esecuzione del sequestro.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42616 del 2022 Rv. 283714 - 01 Rv. 283714 - 02, N. 31186 del 2023 Rv. 285072 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264437 - 01, N. 42415 del 2021 Rv. 282037 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 41572 del 11/05/2023 Ud. (dep. 13/10/2023) Rv. 285162 - 01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: C. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 11/07/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Delitto di produzione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1), cod. pen. - Realizzazione di un'unica immagine pedopornografica - Sufficienza - Ragioni.

Integra il delitto di produzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-ter, comma primo, n. 1), cod. pen., anche la realizzazione di una sola immagine di tal genere, non essendo previsto dalla norma il superamento di una soglia quantitativa minima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 lett. 1 PENDENTE, Cod. Pen. art. 600 ter com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2252 del 2021 Rv. 280825 - 01, N. 39543 del 2017 Rv. 271461 - 01, N. 24220 del 2023 Rv. 284692 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4616 del 2022 Rv. 282718 - 05

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 43559 del 02/05/2023 Ud. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285314 - 01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: MOSCATO DONATO VITO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 14/11/2022

596024 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - Messa a disposizione della merce a soggetto intermediario - Configurabilità del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.

Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, essendo posto a tutela dell'ordine economico, si configura anche nel caso in cui la merce recante le anzidette caratteristiche sia messa a disposizione di soggetti intermedi tra produttore e consumatore finale, posto che non v'è ragione di ritenere che gli stessi non siano compresi nel novero dei soggetti tutelati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517

Massime precedenti Vedi: N. 1513 del 2019 Rv. 274302 - 01, N. 6162 del 2021 Rv. 280917 - 01, N. 9389 del 2013 Rv. 255227 - 01

Sez. 3, Sentenza n. 39881 del 01/03/2023 Ud. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285113 - 01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO. Imputato: FARAH MAROUANE CUI 00HHCQT. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PERUGIA, 13/05/2022

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Accertamento del tasso alcolemico su richiesta della polizia giudiziaria - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità di sottoscrizione del verbale ad opera della parte - Esclusione.

In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte dell'interessato, posto che l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi compresa quella di nomina del difensore di fiducia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada art. 186 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 5011 del 2019 Rv. 274978 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33594 del 2021 Rv. 281745 - 01, N. 40550 del 2021 Rv. 282062 - 01, N. 25799 del 2016 Rv. 267260 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5396 del 2015 Rv. 263023 - 01

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 43718 del 11/10/2023 Ud. (dep. **30/10/2023**) Rv. **285324 - 01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: BEN KHALIFA MOHAMED KHMAYES CUI 05PJCSB. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 09/01/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello dell'imputato giudicato in assenza - Art. 581, commi 1-ter e quater, cod. proc. pen. - Art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39166 del 2023 Rv. 285305 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 37789 del 2023 Rv. 285148 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537 - 01 Rv. 236537 - 01, N. 38481 del 2023 Rv. 285036 - 01, N. 8825 del 2017 Rv. 268823 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 43718 del 11/10/2023 Ud. (dep. **30/10/2023**) Rv. **285324 - 02**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: BEN KHALIFA MOHAMED KHMAYES CUI 05PJCSB. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 09/01/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. - Causa di inammissibilità - Ricorso per cassazione - Applicabilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, in quanto la menzionata disposizione, collocata tra le norme generali sulle impugnazioni, predispone un regime funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio per cassazione.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33355 del 2023 Rv. 285021 - 01, N. 29321 del 2023 Rv. 284996 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38481 del 2023 Rv. 285036 - 01, N. 8825 del 2017 Rv. 268822 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 42847 del 11/10/2023 Ud. (dep. **19/10/2023**) Rv. **285381 - 01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA**. *Estensore:* **VIGNALE LUCIA**. *Relatore:* **VIGNALE LUCIA**. *Imputato:* **PALUMBO ANIELLO**. *P.M.* **SALVADORI SILVIA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/01/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive - Valutazione discrezionale negativa sulla idoneità della pena sostitutiva alla funzione rieducativa dell'imputato - Accertamenti ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione.

In tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell'imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l'applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/10/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32357 del 2023 Rv. 284925 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 42845 del 04/10/2023 Ud. (dep. **19/10/2023**) Rv. **285380 - 01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE**. *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA**. *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA**. *Imputato:* **PG C/ TRAMONTIN LORIS**. *P.M.* **COSTANTINI FRANCESCA**. (Conf.)

Annula con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 24/11/2021

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Presupposti - Pericolo grave e imminente direttamente riscontrato - Potere di alta vigilanza - Intervento per specifiche violazioni e rischio interferenziale - Necessità - Esclusione.

Il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito ex art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, è correlato a qualsiasi ipotesi in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a)-d) del medesimo art. 92.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92 com. 1, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 45853 del 2017 Rv. 270991 - 01, N. 18149 del 2010 Rv. 247536 - 01, N. 47834 del 2016 Rv. 268255 - 01, N. 3288 del 2017 Rv. 269046 - 01, N. 46991 del 2015 Rv. 265661 - 01, N. 24915 del 2021 Rv. 281489 - 01, N. 2293 del 2021 Rv. 280695 - 01, N. 27165 del 2016 Rv. 267735 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18651 del 2013 Rv. 255106 - 01, N. 45862 del 2017 Rv. 271026 - 01, N. 2845 del 2021 Rv. 280319 - 01, N. 44977 del 2013 Rv. 257167 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 40478 del 27/09/2023 Cc. (dep. **05/10/2023**) Rv. **285068 - 01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: ANYANWU ANTHONY.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MACERATA, 19/10/2018

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Regole processuali del codice di procedura penale - Applicabilità - Ricorso per cassazione avverso ordinanza che decide sull'opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato - Inammissibilità - Fattispecie.

Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, nel caso in cui non sia depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3628 del 2016 Rv. 265793 - 01, N. 16616 del 2019 Rv. 275571 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29385 del 2022 Rv. 283424 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 40483 del 27/09/2023 Cc. (dep. **05/10/2023**) Rv. **285135 - 02**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: ZOCCOLA ALFONSO.

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/03/2023

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Istanza - Ammissibilità - Firma apposta non per esteso - Riferibilità dell'atto all'interessato - Condizioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce requisito di ammissibilità dell'istanza la sua certa riferibilità alla persona dell'interessato, desumibile da elementi oggettivi, inequivocabilmente apprezzabili e sussistenti sin dalla sua presentazione, sicchè, nel caso di sottoscrizione non apposta per esteso dall'interessato, detta riferibilità può desumersi dall'autenticazione del difensore, che attesta la provenienza dell'atto e la avvenuta sottoscrizione da parte dell'istante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 10187 del 2020 Rv. 278439 - 01, N. 7372 del 2014 Rv. 259319 - 01, N. 8 del 1999 Rv. 213508 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 40483 del 27/09/2023 Cc. (dep. **05/10/2023**) Rv. **285135 - 01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **SERRAO EUGENIA.** *Relatore:* **SERRAO EUGENIA.** *Imputato:* **ZOCOLA ALFONSO.**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/03/2023

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Procura speciale al difensore - Apposizione su foglio separato allegato all'istanza - Validità - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è valida la procura speciale rilasciata al difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'istanza, in quanto equiparabile alla procura redatta a margine o rilasciata in calce all'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 16115 del 2018 Rv. 272475 - 01, N. 8 del 1999 Rv. 213508 - 01, N. 48571 del 2013 Rv. 258089 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 42475 del 27/09/2023 Cc. (dep. **18/10/2023**) Rv. **285379 - 01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Relatore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Imputato:* **MARTINEZ PEREZ MAURICIO ENRIQUE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 19/04/2022

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto - Omessa indicazione del codice fiscale - Inammissibilità dell'istanza - Possibilità per il giudice di ricavare dalla documentazione prodotta il dato non indicato - Esclusione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato richiesto da cittadino extracomunitario, costituisce condizione di ammissibilità al beneficio l'indicazione del codice fiscale del richiedente e/o dei componenti la sua famiglia anagrafica, sicché, nel caso in cui al primo, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, risulti comunque attribuito un codice fiscale, il giudice non può supplire alla sua mancata indicazione ricavando il dato omesso dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 605 art. 6 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 5314 del 2017 Rv. 269126 - 01, N. 23591 del 2004 Rv. 228783 - 01, N. 45 del 2008 Rv. 238245 - 01, N. 7973 del 2021 Rv. 280548 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 53356 del 2016 Rv. 268682 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 39726 del 27/09/2023 Cc. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285069 - 01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: DI DIO MICHELE.

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 28/03/2023

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Condotta ostativa dell'interessato - Dolo o colpa grave - Criteri di valutazione - Autonomia rispetto all'accertamento di merito - Limiti.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ricorrere ipotesi di condotta ostativa al riconoscimento del beneficio nel caso in cui si accerti, sulla base di "precisi elementi" già a disposizione del giudice della cautela e per effetto della sola diversa valutazione di essi, che difettavano "ab origine" le condizioni per la sussistenza del reato).(Vedi: Sez. U. n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34438 del 2019 Rv. 276859 - 01, N. 3359 del 2017 Rv. 268952 - 01, N. 46469 del 2018 Rv. 274350 - 01, N. 2145 del 2021 Rv. 280246 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51779 del 2013 Rv. 257606 - 01, N. 32383 del 2010 Rv. 247663 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 40483 del 27/09/2023 Cc. (dep. **05/10/2023**) Rv. **285135 - 03**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: ZOCCOLA ALFONSO.

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/03/2023

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Procura speciale al difensore - Non contestualità tra sottoscrizione dell'interessato e autenticazione del difensore - Validità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, per il principio di conservazione degli atti, è valida la procura speciale rilasciata a favore del difensore, anche se l'autenticazione non sia apposta contestualmente alla sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7372 del 2014 Rv. 259319 - 01, N. 8 del 1999 Rv. 213508 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 42195 del 21/09/2023 Ud. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285226 - 01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: GIORDANO BRUNO. Relatore: GIORDANO BRUNO. Imputato: TRANTINO GIOVANNI. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 04/11/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Confisca per equivalente - Oggetto - Profitto del reato - Nozione.

In tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alterazione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1657 del 2019 Rv. 275474 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8689 del 2019 Rv. 275015 - 01, N. 20093 del 2015 Rv. 263832 - 01, N. 23962 del 2023 Rv. 284687 - 01, N. 45558 del 2022 Rv. 284054 - 01

Sez. 4, Sentenza n. 42185 del 14/09/2023 Ud. (dep. **17/10/2023**) Rv. **285338 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRUNO MARIAROSARIA. Relatore: BRUNO MARIAROSARIA. Imputato: ALLIANZ VIVA SPA (GIÀ AVIVA ITALI SPA). P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 02/11/2022

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Principio di soccombenza - Impugnazione del solo responsabile civile - Acquiescenza dell'imputato - Condanna alle spese anche dell'imputato - Esclusione - Ragioni.

In tema di spese processuali, ove ricorra per cassazione avverso la sentenza di appello il solo responsabile civile, mentre l'imputato mostri acquiescenza alla sentenza, non esercitando la propria facoltà d'impugnazione, la condanna alle spese dovrà essere pronunciata a carico del solo responsabile civile ricorrente, atteso che non si è realizzata alcuna situazione di soccombenza dell'imputato rimasto inerte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 575

Massime precedenti Vedi: N. 40795 del 2021 Rv. 282148 - 02, N. 31130 del 2004 Rv. 229154 - 01, N. 31855 del 2021 Rv. 281938 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 40848 del 13/09/2023** Ud. (dep. **09/10/2023**) Rv. **285105 - 01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: MENDUNI ANTONIO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 06/10/2022

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Messa alla prova - Rinvio di ufficio del processo per consentire l'elaborazione del programma da parte dell'UEPE - Sospensione della prescrizione - Esclusione - Ragioni.

Il rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13469 del 2020 Rv. 279001 - 01

Sez. 4, **Sentenza n. 43706 del 12/09/2023** Ud. (dep. **30/10/2023**) Rv. **285227 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: DARIO DANIELE. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 03/11/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare di appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Conclusioni scritte del Procuratore Generale - Deposito tardivo - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 187, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, così da non attuare il contraddittorio per il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 14854 del 2023 Rv. 284297 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20885 del 2021 Rv. 281152 - 01, N. 34914 del 2021 Rv. 281941 - 01, N. 8131 del 2023 Rv. 284369 - 02, N. 21066 del 2022 Rv. 283316 - 01, N. 10216 del 2022 Rv. 283048 - 02, N. 1107 del 2023 Rv. 284164 - 01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 40112 del 20/06/2023 Ud. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285067 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: RANALDI ALESSANDRO. Relatore: RANALDI ALESSANDRO. Imputato: POZZI DENIS. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/06/2022

650022 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - Correzione di errore materiale della pena inflitta - Ricorso inammissibile - Rettificazione ex art. 619 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

Il potere di rettifica dell'erronea denominazione della pena inflitta con la sentenza impugnata è esercitabile dalla Corte di cassazione nel solo caso in cui il ricorso sia ammissibile, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, prevede la competenza del giudice dell'impugnazione, a condizione che quest'ultima non sia dichiarata inammissibile. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è ammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o quantità della pena risultata errata, motivo non riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 30576 del 2003 Rv. 225716 - 01, N. 49400 del 2009 Rv. 245713 - 01, N. 4114 del 2014 Rv. 258187 - 01, N. 8013 del 2014 Rv. 259281 - 01, N. 47621 del 2019 Rv. 278036 - 01, N. 1686 del 2010 Rv. 245421 - 01, N. 12597 del 2004 Rv. 229216 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2149 del 1999 Rv. 212532 - 01, N. 19627 del 2003 Rv. 224846 - 01, N. 30286 del 2022 Rv. 283650 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47502 del 2022 Rv. 283754 - 02

Sez. 4, Sentenza n. 41858 del 08/06/2023 Cc. (dep. **16/10/2023**) Rv. **285146 - 01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: ANDRIOLI RAFFAELE. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 17/02/2023

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Causa di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. - Imputato sottoposto agli arresti domiciliari al momento della proposizione del gravame - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 33355 del 2023 Rv. 285021 - 01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869 - 01

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 43384 del 16/10/2023 Ud. (dep. **26/10/2023**) Rv. **285271 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. Imputato: OBERTI GIOVANNI. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 05/12/2022

603040 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Condotte moleste dirette verso soggetti legati da un rapporto qualificato di vicinanza con la vittima - Integrazione del reato - Condizioni.

In tema di atti persecutori, le condotte moleste possono essere dirette verso soggetti che siano legati alla vittima da un rapporto qualificato di vicinanza, da intendersi non in senso formale, ma come idoneità della relazione interpersonale, secondo l'"id quod plerumque accidit", a giustificare il verificarsi dell'evento di danno anche nei riguardi della persona offesa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25248 del 2022 Rv. 283369 - 01, N. 8919 del 2021 Rv. 280497 - 01, N. 37272 del 2022 Rv. 284017 - 01, N. 8050 del 2021 Rv. 281081 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 43389 del 16/10/2023 Cc. (dep. **26/10/2023**) Rv. **285234 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: DE MARZO GIUSEPPE. Relatore: DE MARZO GIUSEPPE. Imputato: CICOGNANI GUIDO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 12/01/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Decreto di sequestro conservativo - Richiesta di riesame - Esecuzione del decreto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

E' ammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro conservativo anche prima che lo stesso venga eseguito, sussistendo l'interesse del destinatario del provvedimento a rimuovere il titolo che legittima il pubblico ministero o la parte civile a determinare il concreto pregiudizio mediante l'apposizione del vincolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 35183 del 2011 Rv. 251199 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3465 del 2021 Rv. 280629 - 01, N. 17839 del 2019 Rv. 275598 - 01, N. 54297 del 2016 Rv. 268632 - 01, N. 16535 del 2017 Rv. 269875 - 01, N. 2747 del 2022 Rv. 282542 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27777 del 2006 Rv. 234213 - 01, N. 40049 del 2008 Rv. 240815 - 01, N. 29529 del 2009 Rv. 244110 - 01, N. 7931 del 2011 Rv. 249002 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 43631 del 05/10/2023 Ud. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285320 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CAPUTO ANGELO. Relatore: CAPUTO ANGELO.
Imputato: RIVA NICOLA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 10/10/2022

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Sentenza di patteggiamento - Revisione per inconciliabilità tra giudicati - Ammissibilità - Condizioni.

È ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10405 del 2015 Rv. 262731 - 01, N. 34927 del 2018 Rv. 273749 - 01, N. 15088 del 2021 Rv. 281188 - 02, N. 15796 del 2014 Rv. 259804 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 29682 del 2020 Rv. 279631 - 01, N. 13032 del 2014 Rv. 258687 - 01, N. 4417 del 2018 Rv. 272293 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2635 del 2011 Rv. 249621 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 43631 del 05/10/2023 Ud. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285320 - 02**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CAPUTO ANGELO. Relatore: CAPUTO ANGELO.
Imputato: RIVA NICOLA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 10/10/2022

661159 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Inconciliabilità di giudicati - Rigetto della richiesta di revisione - Onere motivazionale del giudice - Contenuto.

In tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudice è tenuto a procedere alla rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, deve dar conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dall'istanza di revisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 48344 del 2017 Rv. 271523 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 43636 del 05/10/2023 Ud. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285321 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CAPUTO ANGELO. Relatore: CAPUTO ANGELO.
Imputato: PMT C/ LAROCCA DOMENICO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE PISTICCI, 05/04/2023

652038 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - TACITA - Remissione tacita della querela per mancata comparizione della persona offesa avvertita ex art. 142, comma 3, lettera d-bis),

SEZIONE QUINTA

disp. att. cod. proc. pen. - Sussistenza di elementi idonei a far dubitare della volontà di rimettere la querela - Onere del giudice di verificare l'effettiva volontà di remissione - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di remissione tacita della querela, anche a seguito dell'introduzione della lett. d-bis), comma 3, dell'art. 142 disp. att. cod. proc. pen. ad opera dell'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in forza della quale l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita, il giudice non è esonerato dal compito di verificare l'effettiva volontà del querelante di rimettere la querela qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta remissione tacita della querela da parte della persona offesa senza tenere conto della sua costituzione di parte civile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 142 com. 3 lett. DBIS, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 41 com. 1 lett. T1, Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5801 del 2021 Rv. 280484 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31668 del 2016 Rv. 267239 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 43960 del 03/10/2023 Ud. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285307 - 01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Relatore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **LUONGO RAFFAELE DINO. P.M. ODELLO LUCIA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 31/03/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Ordinanza resa all'esito dell'udienza ex art. 545-bis cod. proc. pen. - Autonoma impugnabilità - Esclusione.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., con cui si decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 31027 del 2020 Rv. 279796 - 01, N. 29562 del 2018 Rv. 273347 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33216 del 2016 Rv. 267237 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 43778 del 21/09/2023 Ud. (dep. **30/10/2023**) Rv. **285382 - 01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: CARNEMOLLA PAOLO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 21/09/2022

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Contestazione di dichiarazione fraudolenta avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Decisione di condanna per l'uso di fatture relative ad operazioni "solo in parte" oggettivamente inesistenti - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato di avere indicato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni "solo in parte" oggettivamente inesistenti, in quanto le disposizioni di cui all'art 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, concernenti il delitto di dichiarazione fraudolenta, nel riferirsi all'uso di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, non distinguono tra quelle che sono totalmente o parzialmente tali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4236 del 2019 Rv. 275692 - 01, N. 30874 del 2018 Rv. 273728 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 42618 del 20/09/2023 Ud. (dep. **19/10/2023**) Rv. **285344 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: SEDINO ANTONIO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 11/07/2022

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Sottrazione di denaro - Successivo conferimento dello stesso per aumento di capitale - Bancarotta "riparata" - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Non è configurabile la bancarotta cosiddetta "riparata" nel caso in cui le somme distratte dalla società vengano poi conferite nella stessa per sottoscrivere un aumento di capitale. (In motivazione la Corte ha precisato che, con tale attività, l'autore della sottrazione non si limita a far rientrare nella società il danaro sottratto, ma consegue potenziali pretese in ordine alla distribuzione degli utili e all'attribuzione del patrimonio sociale) (Conf.: n. 4461 del 1994, Rv. 198003-01).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1816 del 2012 Rv. 251714 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 40719 del 20/09/2023 Ud. (dep. **06/10/2023**) Rv. **285172 - 01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CAPUTO ANGELO. Relatore: CAPUTO ANGELO. Imputato: K. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 31/05/2022

654012 COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - Lesioni personali lievi - Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Competenza del tribunale - Sussistenza.

SEZIONE QUINTA

In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, permane, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza del tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A CORTE COST., Costituzione art. 25

Massime precedenti Difformi: N. 12517 del 2023 Rv. 284375 - 01, N. 10669 del 2023 Rv. 284371 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 43626 del 08/09/2023 Ud. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285235 - 01**

Presidente: **ZAZA CARLO.** *Estensore:* **PISTORELLI LUCA.** *Relatore:* **PISTORELLI LUCA.** *Imputato:* **MONTAQUILA PIETRO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 01/02/2022

609035 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA' - Reato continuato - Riferimento al danno complessivamente cagionato dalla somma delle singole violazioni - Esclusione - Riferimento al danno cagionato da ogni singolo reato - Necessità - Ragioni.

Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deve essere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamente causato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascuna di esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81 cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7), Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50792 del 2019 Rv. 277627 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2201 del 2014 Rv. 258477 - 01, N. 45505 del 2015 Rv. 265541 - 01, N. 45504 del 2015 Rv. 265557 - 01, N. 25030 del 2022 Rv. 283554 - 01, N. 49086 del 2012 Rv. 253961 - 01, N. 28598 del 2017 Rv. 270244 - 01, N. 34525 del 2021 Rv. 281866 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3286 del 2009 Rv. 241755 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 43638 del 06/09/2023 Cc. (dep. **27/10/2023**) Rv. **285306 - 01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Imputato:* **GIP TRIBUNALE TORINO. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)**

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE TORINO, 10/05/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Necessità che il giudice trasmetta il materiale conoscitivo utile per la decisione - Sussistenza - Poteri di integrazione della provvista informativa - Insussistenza - Ragioni.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., la Corte di cassazione, pur non essendo tenuta all'osservanza del "principio della domanda" è, tuttavia, vincolata alla valutazione degli atti che il giudice rimettente ha ritenuto necessario trasmettere, in quanto l'esigenza di speditezza propria del procedimento incidentale

SEZIONE QUINTA

per la decisione sulla competenza territoriale preclude il ricorso ai poteri di integrazione d'ufficio della provvista informativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis

Massime precedenti Vedi: N. 31809 del 2023 Rv. 285089 - 01, N. 36768 del 2023 Rv. 284937 - 01, N. 31660 del 2021 Rv. 281760 - 01, N. 41594 del 2023 Rv. 285114 - 01, N. 20612 del 2023 Rv. 284720 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 43638 del 06/09/2023 Cc. (dep. 27/10/2023) Rv. 285306 - 03

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Imputato:* **GIP TRIBUNALE TORINO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Diff.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE TORINO, 10/05/2023

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Aggiotaggio informativo - Informazioni regolamentate false - Diffusione a mezzo del sistema "S.D.I.R. 1INFO" - "Locus commissi delicti" - Luogo in cui le informazioni divengono per la prima volta accessibili ai media - Rilascio della ricevuta di avvenuta notifica - Necessità - Sussistenza - Criterio suppletivo - Luogo in cui è ubicato il "data server" - Sussistenza - Luogo di invio del documento - Esclusione - Ragioni.

Nel caso in cui le società si avvalgono del Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (S.D.I.R.1INFO) per diffondere le informazioni regolamentate, rilevanti per il mercato delle proprie azioni, il luogo di commissione del reato di aggiootaggio informativo coincide con quello in cui, una volta rilasciata la ricevuta di avvenuta notifica da parte del medesimo sistema telematico con conseguente decriptazione del documento, le false informazioni divengono, per la prima volta, accessibili ai media; ove non sia noto, opera il criterio suppletivo «dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione» da individuarsi in quello in cui è ubicato il "data server" nel quale le informazioni giungono per essere rese accessibili al pubblico e non, invece, il luogo di invio delle false informazioni essendo le stesse, in tale fase, ancora crittografate e, quindi, non accessibili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 133 ter, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Regolam. Comunitario 16/04/2014 num. 596

Massime precedenti Vedi: N. 12989 del 2013 Rv. 255525 - 01, N. 28932 del 2011 Rv. 253755 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 43638 del 06/09/2023 Cc. (dep. 27/10/2023) Rv. 285306 - 02

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Relatore:* **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Imputato:* **GIP TRIBUNALE TORINO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Diff.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE TORINO, 10/05/2023

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Aggiootaggio informativo - Reato di pericolo concreto - Momento consumativo - Individuazione.

Il delitto di aggiootaggio informativo ha natura di reato di pericolo concreto e, pertanto, si consuma nel luogo in cui si verifica la diffusione delle notizie false che siano concretamente idonee a porre in pericolo, in quanto oggettivamente percepibili dagli operatori del mercato, il corretto andamento dei titoli cui si riferiscono.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185

Massime precedenti Vedi: N. 49362 del 2012 Rv. 254063 - 01, N. 54300 del 2017 Rv. 272083 - 01, N. 53437 del 2018 Rv. 275134 - 01, N. 4324 del 2013 Rv. 254323 - 01, N. 40393 del 2012 Rv. 253361 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 39801 del 13/07/2023 Cc. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285231 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: SGUBBI VINCENZO. Relatore: SGUBBI VINCENZO. Imputato: VIOLA MARCELLO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 22/03/2016

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni ai sensi del nuovo art. 628-bis cod. proc. pen. - Oggetto - Provvedimenti del tribunale di sorveglianza - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

La richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., può avere ad oggetto la sentenza penale di condanna o il decreto penale di condanna e non anche, invece, i provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza che, in quanto adottati "rebus sic stantibus", consentono all'interessato di riproporre la questione con una nuova domanda.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34091 del 2011 Rv. 250350 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 41016 del 11/07/2023 Cc. (dep. **09/10/2023**) Rv. **285327 - 01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: BELMONTE MARIA TERESA. Relatore: BELMONTE MARIA TERESA. Imputato: LA MANTIA GIUSEPPE. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 16/12/2022

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Illecito arricchimento - Denaro non rinvenuto - Confisca per equivalente ai sensi dell'art. 25 T.U. antimafia - Ammissibilità - Beni acquisiti anche lecitamente prima della manifestazione della pericolosità - Possibilità - Sussistenza.

In tema di misure di prevenzione reali, nel caso in cui, in costanza di condizione di pericolosità tipica, non sia possibile l'ablazione del denaro illecitamente acquisito (nella specie, corrispettivo di condotte corruttive) o dei beni acquistati con il medesimo denaro, è legittimo il ricorso alla confisca per equivalente preventiva ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 dei beni acquisiti anche lecitamente prima della manifestazione della pericolosità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 40415 del 2022 Rv. 283869 - 01, N. 17584 del 2013 Rv. 255964 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 43304 del 07/07/2023** Cc. (dep. **25/10/2023**) Rv. **285233 - 01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: TRIBUNALE DI AGRIGENTO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AGRIGENTO, 16/02/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Competenza territoriale - Determinazione - Rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Contenuto necessario del provvedimento - Indicazione - Motivata selezione degli atti da trasmettere alla Corte di cassazione - Necessità.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare deliberazione di non manifesta infondatezza della stessa e della impossibilità di risolverla secondo gli ordinari strumenti processuali, ed è altresì tenuto ad operare una motivata selezione degli atti da trasmettere alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 31809 del 2023 Rv. 285089 - 01, N. 41594 del 2023 Rv. 285114 - 01, N. 20612 del 2023 Rv. 284720 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 36612 del 2020 Rv. 280121 - 01, N. 23015 del 2023 Rv. 284519 - 01, N. 36768 del 2023 Rv. 284937 - 01

Sez. 5, **Sentenza n. 41759 del 05/07/2023** Cc. (dep. **13/10/2023**) Rv. **285232 - 01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: PMT C/ DEL MASTRO DELLE VED. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BIELLA, 08/03/2023

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento - Archiviazione - Procedimento - Decreto emesso in assenza della richiesta del pubblico ministero - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

E' abnorme il decreto di archiviazione che il giudice per le indagini preliminari emetta di ufficio per la ritenuta insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento, poiché l'art. 3, comma 3, legge 20 giugno 2003, n. 140 prevede che il provvedimento possa essere emesso unicamente "ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale", e, dunque, in armonia con le ordinarie previsioni codicistiche, solo a seguito della richiesta del pubblico ministero. (Fattispecie relativa a decreto di archiviazione emesso dopo che il pubblico ministero, ritenendo infondata l'eccezione di insindacabilità ex art. 68 Cost. formulata dall'indagato, aveva trasmesso gli atti al giudice per le indagini preliminari affinché quest'ultimo investisse della questione la Camera di appartenenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Costituzione art. 68, Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715 - 01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807 - 01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 39779 del 05/07/2023 Ud. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285259 - 02**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: PIGNOTTI GIANFRANCO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 26/09/2022

598031 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - Detenzione o spendita, previo concerto, di monete falsificate - Natura di reato di pericolo - Momento consumativo - Individuazione.

Il delitto di falso nummario, che è reato di pericolo, non implica, per la sua consumazione, anche nel caso di concerto con il falsificatore, l'attuazione del fine di mettere in circolazione la moneta contraffatta, ma è sufficiente che sia raggiunta l'intesa tra il detentore o lo spenditore e il falsificatore o l'intermediario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453

Massime precedenti Conformi: N. 14819 del 2009 Rv. 243788 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 39785 del 05/07/2023 Ud. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285260 - 01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: CAGOSSI MARINA. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/09/2022

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Verifica giudiziale - Limiti - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse nel caso in cui dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'impossibilità di adempimento dell'obbligo risarcitorio, poiché l'imputato non aveva segnalato nulla in merito alle sue scarse disponibilità economiche, ma si era limitato a un generico riferimento all'attività lavorativa svolta, comunque retribuita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 29996 del 2016 Rv. 267352 - 01, N. 25685 del 2016 Rv. 267372 - 01, N. 11142 del 2023 Rv. 284609 - 01, N. 26958 del 2020 Rv. 279648 - 01, N. 3187 del 2021 Rv. 280407 - 01, N. 26175 del 2022 Rv. 283591 - 01, N. 40480 del 2019 Rv. 278381 - 02, N. 11299 del 2020 Rv. 278799 - 01, N. 48913 del 2018 Rv. 274599 - 01, N. 25413 del 2016 Rv. 267134 - 01, N. 52730 del 2017 Rv. 271731 - 01, N. 33696 del 2017 Rv. 270741 - 01, N. 22094 del 2021 Rv. 281510 - 01, N. 46959 del 2021 Rv. 282348 - 01, N. 11371 del 2018 Rv. 272544 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 26221 del 2015 Rv. 264013 - 01, N. 40041 del 2019 Rv. 277604 - 01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290 - 01, N. 21557 del 2015 Rv. 263675 - 01, N. 46834 del 2022 Rv. 283902 - 01, N. 22342 del 2013 Rv. 255665 - 01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555 - 01, N. 12614 del 2016 Rv. 266873 - 01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 39779 del 05/07/2023 Ud. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285259 - 01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: PIGNOTTI GIANFRANCO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 26/09/2022

598031 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - Detenzione o spendita di monete falsificate - Concerto - Configurabilità - Particolare organizzazione criminale - Necessità - Esclusione - Esistenza, anche solo indiziaria, di un consapevole rapporto tra falsificatore o intermediario e spenditore - Sufficienza.

In tema di detenzione o spendita di monete falsificate, ai fini della sussistenza del "concerto" con chi ha eseguito la falsificazione o con l'intermediario, non è necessaria né una particolare organizzazione criminale, nella quale i singoli abbiano specifiche mansioni, né l'identificazione del falsificatore o dell'intermediario, ma è sufficiente l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, seppur provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore, desumibile anche da elementi indiziari, quali la quantità delle banconote fornite, la frequenza e la ripetitività dei rapporti di fornitura, l'eventuale saggio preventivo su un campione di banconote. (Conf.: n. 882 del 1992, Rv. 193193).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 453 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26189 del 2010 Rv. 247903 - 01, N. 12192 del 2015 Rv. 263752 - 01

Sez. 5, Sentenza n. 39770 del 15/06/2023 Ud. (dep. **02/10/2023**) Rv. **285171 - 01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: DE MARI SILVANA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 15/06/2022

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Soggetto passivo - Aggregazione di persone o di associazioni - Condizioni - Fattispecie.

In tema di delitti contro la persona, integra il reato di diffamazione non solo l'offesa alla reputazione di persone fisiche o giuridiche determinate, ma anche quella diretta verso un'aggregazione di individui o di associazioni chiaramente individuabile attraverso i concreti riferimenti di contesto, sociologici e storici operati dall'agente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che le espressioni offensive pronunciate nei confronti del "movimento LGBT" avessero leso l'onore e la reputazione collettiva delle associazioni e degli enti che si riconoscono in esso, agendo sotto la sua egida per dare vita ad un'attività politica e sociale di tutela dei soggetti che lo compongono).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3809 del 2018 Rv. 272320 - 01, N. 18249 del 2008 Rv. 239831 - 01, N. 8208 del 2022 Rv. 282899 - 01, N. 1059 del 2022 Rv. 282468 - 01, N. 2598 del 2022 Rv. 282679 - 01

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 43252 del 19/10/2023 Cc. (dep. **24/10/2023**) Rv. **285297 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: M. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI ROMA, 27/09/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo c.d. processuale - Nei confronti di cittadino italiano o legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in via continuativa da almeno cinque anni nel territorio nazionale - Garanzia del rinvio in Italia prevista dall'art. 19, lett. c), della legge n. 69 del 2005 e successive modifiche - Applicazione - Necessità.

In tema di mandato di arresto europeo c.d. processuale, la consegna ai fini di un'azione penale nei confronti di un cittadino o di una persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale, è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Riferimenti normativi: Legge 10/08/2023 num. 103 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 CORTE COST., Legge 10/10/2023 num. 103 art. 1, Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 18 bis

Massime precedenti Vedi: N. 4756 del 2016 Rv. 265919 - 01, N. 47704 del 2022 Rv. 284026 - 01, N. 620 del 2020 Rv. 278120 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 42602 del 17/10/2023 Cc. (dep. **18/10/2023**) Rv. **285356 - 01**

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: CHERNENKAIA (DRUZHININA) MARINA. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 19/09/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo per l'estero - Contenuto - Informazioni formali minime - Finalità - Grado di partecipazione del ricercato - Nozione.

In tema di mandato di arresto europeo, le informazioni formali minime indicate dall'art. 6 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono avere un contenuto tale da permettere allo Stato richiesto di eseguire in tempi rapidi i controlli demandati dalla legge ai fini della consegna, sicché "il grado di partecipazione del ricercato" - evocativo della differente disciplina che il reato associativo e il concorso di persone presentano in altri sistemi penali europei - non va inteso come intensità del coinvolgimento del soggetto nel reato, in quanto profilo non rilevante nell'ordinamento nazionale, caratterizzato dalla pari responsabilità dei concorrenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Legge 22/04/2022 num. 69 art. 18, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 39196 del 2021 Rv. 282118 - 01, N. 21336 del 2021 Rv. 281509 - 01, N. 35462 del 2021 Rv. 282253 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 43941 del 03/10/2023 Ud. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285360 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: HAMDI NOUREDDINE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/02/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Condotta susseguente al reato - Rilevanza - Condizioni - Incidenza sul grado di offesa del bene giuridico.

In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto delle modifiche all'art. 131-bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C

Massime precedenti Conformi: N. 18029 del 2023 Rv. 284497 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20279 del 2023 Rv. 284617 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266590 - 01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 43311 del 28/09/2023 Ud. (dep. **25/10/2023**) Rv. **285278 - 01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: ROSATI MARTINO. Relatore: ROSATI MARTINO. Imputato: D. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 21/12/2022

597049 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - Obbligo di prestazioni patrimoniali verso i figli - Dichiarazione giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Rilevanza - Esclusione - Momento consumativo del reato - Individuazione - "Dies a quo" della prescrizione.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la dichiarazione giudiziale di decadenza dalla responsabilità genitoriale non elide l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento della prole, il quale è collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio, sicché il reato per l'omissione delle dovute prestazioni patrimoniali si consuma nel momento in cui cessa l'inadempimento, dal quale ha inizio il decorso del termine di prescrizione. (Vedi: Sez. 1 civ., n. 17578 del 2023, Rv. 668297).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9065 del 2023 Rv. 284274 - 01, N. 47158 del 2022 Rv. 284023 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23866 del 2013 Rv. 255269 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 41384 del 21/09/2023 Ud. (dep. **12/10/2023**) Rv. **285355 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA.
Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: D. P.M. SALVADORI SILVIA.
(Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 28/11/2022

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione del procedimento per astensione dalle udienze del difensore - Concomitante assenza dei testi - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - Motivo prevalente sull'adesione del difensore all'agitazione di categoria - Esclusione.

In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.d. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 49647 del 2009 Rv. 245823 - 01, N. 5050 del 2021 Rv. 280564 - 01, N. 6362 del 2019 Rv. 275834 - 01 Rv. 275834 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1021 del 2002 Rv. 220509 - 01, N. 40187 del 2014 Rv. 259926 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 43948 del 21/09/2023 Cc. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285400 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO.
Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: PMT C/ MANNA MARCELLO.
P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 28/03/2023

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Appello cautelare - Annullamento dell'ordinanza cautelare - Mancanza della gravità indiziaria - Ricorso del pubblico ministero deducente la sola esistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Inammissibilità per difetto di interesse.

Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13284 del 2021 Rv. 281010 - 01, N. 46129 del 2021 Rv. 282355 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 41309 del 20/09/2023 Ud. (dep. **11/10/2023**) Rv. **285353 - 01**

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA.** *Imputato:* **S. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 14/02/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Specifico mandato ad impugnare ed oneri connessi ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Applicabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 6 lett. F PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 7 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89

Massime precedenti Conformi: N. 39166 del 2023 Rv. 285305 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 40824 del 2023 Rv. 285256 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29321 del 2023 Rv. 284996 - 01, N. 1649 del 2000 Rv. 215817 - 01, N. 38442 del 2023 Rv. 285029 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38481 del 2023 Rv. 285036 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 40433 del 19/09/2023 Ud. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285295 - 01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **DIAGNE KHADIM. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 12/10/2022

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Sostituzione della pena detentiva - Adempimento delle prescrizioni - Prognosi negativa - Correlazione con il contenuto specifico della sanzione - Necessità.

In tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in

SEZIONE SESTA

sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decr. Pres. Rep. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Costituzione art. 27, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20688 del 2020 Rv. 279318 - 01, N. 37533 del 2021 Rv. 281928 - 01, N. 49717 del 2019 Rv. 277467 - 01, N. 44402 del 2022 Rv. 283954 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 40438 del 19/09/2023 Cc. (dep. 04/10/2023) Rv. 285352 - 01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: CENA ALESSANDRO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 16/02/2023

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Annullamento con rinvio - Deducibilità nel giudizio rescissorio di questioni non devolute - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione, nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, è preclusa la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica. (Nella specie, la Corte ha precisato che, essendo stata annullata la sola statuizione relativa all'obbligo di soggiorno, gli elementi sopravvenuti, seppure idonei ad elidere il giudizio di pericolosità sociale, avrebbero potuto essere dedotti con autonoma istanza di revoca ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11949 del 2017 Rv. 269383 - 01, N. 34127 del 2023 Rv. 285159 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 43668 del 2022 Rv. 283707 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 43540 del 19/09/2023 Cc. (dep. 26/10/2023) Rv. 285359 - 01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: TESTIERA CARMINE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIA, 06/04/2023

654043 COMPETENZA - RIMESIONE DEL PROCESSO - DECISIONE - Declaratoria di inammissibilità della richiesta - Condanna alle spese - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimessione del processo, la declaratoria di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, nulla prevedendo al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non potendosi integrare tale disposizione, in considerazione della peculiare natura dell'istituto e dell'atto introduttivo del relativo procedimento incidentale, con la previsione generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la rimessione è correlata alla rappresentazione di una "grave situazione locale" esterna al processo ed è introdotta ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. anche con richiesta personale

SEZIONE SESTA

dell'imputato, diversamente dal ricorso per cassazione che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., deve essere redatto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Massime precedenti Conformi: N. 15480 del 2017 Rv. 269969 - 01, N. 16553 del 2023 Rv. 284451 - 01 Rv. 284451 - 02

Massime precedenti Difformi: N. 49692 del 2017 Rv. 271438 - 01, N. 944 del 2000 Rv. 216006 - 01, N. 33226 del 2019 Rv. 276929 - 01, N. 4633 del 1996 Rv. 205587 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13419 del 2019 Rv. 275366 - 01, N. 22113 del 2013 Rv. 255375 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272010 - 01, N. 13687 del 2003 Rv. 223638 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 41380 del 19/09/2023 Ud. (dep. **12/10/2023**) Rv. **285354 - 01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **LIBUTTI LUIGI. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 08/03/2023

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Procedimenti pendenti presso uffici diversi - Esercizio dell'azione penale nel secondo procedimento - Preclusione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

Nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10037 del 2017 Rv. 269422 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 37670 del 2012 Rv. 254562 - 01, N. 15818 del 2020 Rv. 279202 - 01, N. 14823 del 2020 Rv. 279061 - 02, N. 504 del 2015 Rv. 262219 - 01, N. 17789 del 2008 Rv. 239849 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231800 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 43947 del 19/09/2023 Cc. (dep. **31/10/2023**) Rv. **285365 - 01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Relatore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Imputato:* **TARELLARI MARCOS. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RAVENNA, 13/04/2023

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Sentenza di patteggiamento - Pena sostitutiva concordata "inter partes" - Ordinanza di fissazione di apposita udienza ex art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen. - Impugnabilità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice, contestualmente alla pronuncia di sentenza di patteggiamento, fissa apposta udienza, ai sensi degli artt. 448, comma 1-bis, e 545-bis cod. proc. pen., per decidere sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva concordata tra le parti. (In motivazione la Corte ha precisato che si tratta di provvedimento interlocutorio che non può essere considerato abnorme e non ha effetti pregiudizievoli per l'imputato, atteso che nelle more dell'udienza di rinvio il processo rimane sospeso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 30767 del 2023 Rv. 284978 - 01, N. 43960 del 2023 Rv. 285307 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 40715 del 15/09/2023 Cc. (dep. **05/10/2023**) Rv. **285277 - 02**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **APRILE ERCOLE.** *Relatore:* **APRILE ERCOLE.** *Imputato:* **TRIBUNALE DI TORINO. P.M. BALSAMO ANTONIO.** (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE TORINO, 27/04/2023

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Competenza territoriale - Rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. - Decisione della Corte di cassazione - Contenuto - Poteri cognitivi nel caso di processi oggettivamente o soggettivamente cumulativi - Indicazione.

In tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., la Corte di cassazione, nell'esercizio del suo potere cognitivo, non è vincolata a un criterio riconducibile al principio della domanda, ma è chiamata a definire tale competenza in relazione all'intero processo, sicché il materiale conoscitivo messo a disposizione e l'illustrazione delle questioni di diritto devono essere quanto più possibile completi, così da consentirle di riconoscere, al di là del perimetro tracciato dalle eccezioni di parte o dal provvedimento di rimessione, eventuali ulteriori ipotesi di incompetenza per territorio determinate dalla connessione, in relazione ad altre imputazioni o ad altri imputati, diversi da quelli indicati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31809 del 2023 Rv. 285089 - 01, N. 36768 del 2023 Rv. 284937 - 01, N. 31660 del 2021 Rv. 281760 - 01, N. 43304 del 2023 Rv. 285233 - 01, N. 41594 del 2023 Rv. 285114 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 41308 del 13/09/2023 Ud. (dep. **11/10/2023**) Rv. **285361 - 01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Relatore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Imputato:* **PARPIGLIA MASSIMILIANO. P.M. ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 28/11/2022

650027 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA' - Prescrizione maturata in primo grado - Prosecuzione dell'istruttoria sui reati connessi non prescritti - Applicabilità della confisca - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nel giudizio di primo grado, ove sia maturata la prescrizione del reato, l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria in relazione a reati connessi non ancora prescritti non consente di esprimere alcun

SEZIONE SESTA

giudizio sull'imputazione per cui è maturata la causa estintiva, nemmeno ai fini della confisca, essendo al riguardo preclusa non solo ogni ulteriore specifica indagine istruttoria che, in ipotesi, si rendesse necessaria, stante l'autonomia dei relativi giudizi, ma anche ogni valutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale. (Fattispecie relativa a confisca obbligatoria diretta del prezzo del reato di corruzione, prescritto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2517 del 2017 Rv. 269048 - 01, N. 53354 del 2018 Rv. 274497 - 01, N. 17354 del 2023 Rv. 284529 - 01, N. 44685 del 2015 Rv. 265561 - 01, N. 46099 del 2021 Rv. 282751 - 01, N. 2545 del 2015 Rv. 262277 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264434 - 01, N. 13539 del 2020 Rv. 278870 - 01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209 - 01, N. 35490 del 2009 Rv. 244273 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 43263 del 13/09/2023 Ud. (dep. 24/10/2023) Rv. 285358 - 01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: LO MONACO CRISTIAN. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 07/02/2023

577001 PENA - IN GENERE - Condanna a pena sostitutiva - Sospensione del processo ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. - Valutazione discrezionale - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Condizioni - Ragioni.

In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2002 num. 150 art. 31, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2002 num. 150 art. 95, Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 34091 del 2023 Rv. 285154 - 01, N. 30767 del 2023 Rv. 284978 - 01, N. 33788 del 2023 Rv. 285074 - 01, N. 32357 del 2023 Rv. 284925 - 01, N. 13466 del 2017 Rv. 269396 - 01, N. 37533 del 2021 Rv. 281928 - 01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 42584 del 13/09/2023 Ud. (dep. **18/10/2023**) Rv. **285388 - 01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: EL ACHIQI OTHAMANE (CUI 0349RKQ). P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/10/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Giudizio cartolare in appello - Sentenza con motivazione contestuale - Comunicazione di cancelleria del solo dispositivo - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per impugnare - Esclusione.

In caso di sentenza con motivazione contestuale resa all'esito del giudizio cartolare di appello, celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la comunicazione di cancelleria avente ad oggetto il solo dispositivo, e non anche la motivazione della pronunzia, è inidonea a far decorrere il termine per impugnare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. A, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8131 del 2023 Rv. 284369 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28610 del 2021 Rv. 281641 - 01, N. 28191 del 2021 Rv. 282052 - 01, N. 22989 del 2023 Rv. 284518 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 43262 del 12/09/2023 Ud. (dep. **24/10/2023**) Rv. **285357 - 02**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PELLERITI ANGELO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 30/03/2023

606045 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Atto rientrante nella sfera di competenza di organi collegiali - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni.

Il reato di minaccia a pubblico ufficiale è configurabile anche nel caso in cui l'atto richiesto non appartenga alla esclusiva e personale potestà amministrativa del soggetto minacciato, ma rientri nella sfera di competenza di organi collegiali, a condizione che l'atto stesso appartenga comunque alla sfera di influenza del pubblico agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 335 del 2009 Rv. 242131 - 01, N. 14883 del 2017 Rv. 269380 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 43262 del 12/09/2023 Ud. (dep. **24/10/2023**) Rv. **285357 - 01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PELLERITI ANGELO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 30/03/2023

652031 AZIONE PENALE - QUERELA - REMISSIONE - IN GENERE - Reato perseguibile d'ufficio - Implicita rinuncia all'azione civile - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE SESTA

La remissione di querela formulata nell'ambito di un giudizio per reato perseguibile d'ufficio non comporta l'implicita revoca della costituzione di parte civile, trattandosi di atto del tutto autonomo rispetto alla richiesta risarcitoria, che, pertanto, può essere coltivata anche in presenza della rinuncia alla volontà punitiva da parte della persona offesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la remissione può essere inequivocabilmente interpretata come tacita volontà di rinuncia all'azione civile solo se si proceda per un reato "ab origine" procedibile a querela).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20260 del 2016 Rv. 267149 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30327 del 2002 Rv. 222001 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 40429 del 11/07/2023 Ud. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285294 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **E. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 18/11/2022

597038 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI - IN GENERE - Sottrazione o trattenimento di minore all'estero - Natura permanente - Sussistenza - Consumazione - Individuazione - Fattispecie.

Nel reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, che ha natura permanente, la consumazione si protrae sino a quando è pregiudicato il rapporto di effettiva cura del minore da parte del genitore coaffidatario per effetto del trattenimento all'estero contro la sua volontà, venendo così impedito al genitore l'esercizio delle prerogative genitoriali, al minore di mantenere con lo stesso consuetudini e comunanza di vita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sentenza di divorzio emessa dal tribunale estero, nell'affidare la minore al padre, non avesse determinato la cessazione della condotta antiggiuridica, poiché non aveva reintegrato la madre nella concreta possibilità di esercizio continuativo della responsabilità genitoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 574 bis CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7777 del 2018 Rv. 272722 - 01, N. 7590 del 2020 Rv. 278600 - 02, N. 29672 del 2020 Rv. 279950 - 02, N. 28772 del 2020 Rv. 279678 - 01, N. 31927 del 2019 Rv. 276471 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 43306 del 11/07/2023 Ud. (dep. **25/10/2023**) Rv. **285298 - 01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Relatore:* **SILVESTRI PIETRO.** *Imputato:* **ZUCCARELLO BARBARA C/ RANNISI LAURA.** P.M. **CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 24/02/2022

595114 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Obblighi nascenti da sentenza costitutiva

SEZIONE SESTA

emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di delitti contro l'amministrazione della giustizia, non è configurabile il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria fonte di obblighi, previsto dall'art. 388, comma primo, cod. pen., nel caso di inosservanza degli obblighi nascenti da una sentenza costitutiva emessa dal giudice civile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. non ancora divenuta irrevocabile, posto che la stessa spiega la sua efficacia con decorrenza "ex nunc", sicché gli obblighi che ne derivano divengono attuali ed esecutivi per il destinatario solo con il suo passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 1, Cod. Civ. art. 2932, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4945 del 2020 Rv. 278119 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12213 del 2018 Rv. 272171 - 01

Sez. 6, Sentenza n. 40434 del 11/07/2023 Cc. (dep. 04/10/2023) Rv. 285296 - 01

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **SOCIETÀ AREA 62 S.R.L.. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MACERATA, 21/04/2023

664136 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Riesame avverso le misure cautelari reali - Notificazione all'ente dell'avviso di udienza - Termine libero di cui all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. - Applicazione - Necessità - Ragioni - Inosservanza - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Ragioni.

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5485 del 2013 Rv. 255205 - 01, N. 26266 del 2018 Rv. 273200 - 01, N. 27463 del 2022 Rv. 283641 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 290 del 2000 Rv. 216960 - 01, N. 8881 del 2002 Rv. 220841 - 01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 40428 del 22/06/2023** Ud. (dep. **04/10/2023**) Rv. **285276 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: MARRA RAFFAELE. P.M. VENEGONI ANDREA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 04/11/2022

606056 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Raccomandazione o segnalazione - Concorso morale nel reato - Condizioni - Fattispecie.

In tema di concorso di persone nel reato di abuso d'ufficio, la mera "raccomandazione" o "segnalazione" non ha di per sé un'efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato ascritto ad un capo dipartimento di Roma Capitale che, al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni, aveva informalmente segnalato per una posizione dirigenziale il proprio fratello all'assessore competente alla designazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32035 del 2014 Rv. 261753 - 01, N. 35661 del 2005 Rv. 232073 - 01, N. 40061 del 2019 Rv. 278314 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5895 del 2013 Rv. 254892 - 01, N. 5777 del 2007 Rv. 236059 - 01

Sez. 6, **Sentenza n. 40698 del 22/06/2023** Ud. (dep. **05/10/2023**) Rv. **285119 - 01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: D. P.M. VENEGONI ANDREA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 17/01/2023

597044 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - Obbligo del genitore naturale di mantenimento dei figli minori - Decorrenza - Riconoscimento giudiziale definitivo del suo "status" - Effetti - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo del genitore naturale di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minori sorge con la nascita degli stessi, anche nel caso in cui il riconoscimento dello "status" consegua all'accertamento giudiziale definitivo, che produce, pertanto, retroattivamente i propri effetti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, per l'insussistenza del fatto, la decisione con la quale l'imputato era stato prosciolto da tale delitto per esito positivo della messa alla prova e non nel merito, per essersi ritenuto provato il suo "status" genitoriale in base al contenuto di una sentenza non definitiva emessa in sede civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 254

Massime precedenti Difformi: N. 53123 del 2014 Rv. 261667 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 51215 del 2014 Rv. 261419 - 01, N. 10091 del 2019 Rv. 275160 - 01, N. 8144 del 2020 Rv. 278357 - 01

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Nel mese di ottobre non ci sono pubblicazioni.

OTTOBRE 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione feriale



Sez. F, **Sentenza n. 43255 del 22/08/2023** Ud. (dep. **24/10/2023**) Rv. **285216 - 01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'ANDREA ALESSANDRO. Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO. Imputato: PMT C/ DI LANNO CONCETTA. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 22/06/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato per proporre querela - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. - Possibilità - Procedibilità di ufficio del reato contestato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. (Fattispecie di furto, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22658 del 2023 Rv. 284698 - 01, N. 4 del 1999 Rv. 212757 - 01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749 - 01, N. 8631 del 2016 Rv. 266081 - 01